



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 109/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 256 del 17/6/2021);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	18/6/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/6/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 107bis). pag. 4
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 commi 859-861-862-863-864-868). pag. 5
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 10, 11, 13 e 18bis, estratto allegato 1, estratto allegato 4/1, estratto allegato 4/2). pag. 9
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- L. 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1). pag. 37
Legge di contabilità e finanza pubblica.
- D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 4). pag. 39
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
- L. 24 dicembre 1993, n. 560 pag. 42
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Normativa regionale

- L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 (art. 6). pag. 48
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).
- L.R. 16 maggio 2013, n. 24. pag. 51
Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.
- L.R. 13 giugno 2008, n. 15 (art. 29). pag. 74
Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
- Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 54) pag. 75
Statuto della Regione Calabria.
- L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 57). pag. 77
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria
- L.R. 25 novembre 1996, n. 32. pag. 80

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L.R. 30 marzo 1995, n. 8

pag. 137

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n. 527 della seduta del 30 dicembre 2020. pag. 142

Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017.

Statuto ATERP Calabria.

pag. 159

Regolamento di contabilità ATERP Calabria

pag. 169

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 107bis).**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.****Art. 107-bis** *Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali* [\(492\)](#)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. [\(493\)](#)

[\(492\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27](#).

[\(493\)](#) Comma così modificato dall' [art. 30-bis, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 commi 859-861-862-863-864-868).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Art. 1 - Comma 859 [\(329\)](#)

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano: [\(328\)](#)

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; [\(327\)](#)

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

[\(327\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(328\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 854, lett. a\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

[\(329\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 861

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. [\(330\)](#)

[\(330\)](#) Comma così modificato dall' [art. 50, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), dall' [art. 1, comma 854, lett. b\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' [art. 2, comma 4-quater, lett. a\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

Art. 1 - Comma 862 [\(332\)](#)

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: [\(331\)](#)

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

[\(331\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 50, comma 1, lett. c\), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), e, successivamente, dall' [art. 2, comma 4-quater, lett. b\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

[\(332\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 863 [\(334\)](#)

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 859. [\(333\)](#)

[\(333\)](#) Comma così modificato dall' [art. 38-bis, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(334\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo - 24 aprile 2020, n. 78](#) (Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 18 1ª Serie speciale), ha dichiarato, riuniti i giudizi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana.

Art. 1 - Comma 864

864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Art. 1 - Comma 868

868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. [\(337\)](#)

[\(337\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 854, lett. c\), L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall' [art. 2, comma 4-quater, lett. c\), D.L. 31 dicembre 2020, n. 183](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2021, n. 21](#).

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Artt. 2, 3, 10, 11, 13 e 18bis, estratto allegato 1, estratto allegato 4/1, estratto allegato 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

Art. 2 *Adozione di sistemi contabili omogenei* [\(5\)](#)

1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

[4. In relazione al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, si procede ai sensi dell'[articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), previa apposita sperimentazione, alla graduale estensione della disciplina adottata in applicazione del medesimo articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. [\(4\)](#)]

[\(4\)](#) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(5\)](#) Vedi, anche, gli [artt. 107-bis, comma 1, e 109, comma 1-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti

principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(7\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; ⁽⁸⁾

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. [141](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ⁽¹⁵⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito

dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'[art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei

residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(7\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(14\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

[\(15\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(16\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

[\(17\)](#) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 10 Bilanci di previsione finanziari

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. [\(34\)](#)

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche. [\(35\)](#)

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale. [\(35\)](#)

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere. [\(37\)](#)

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17. [\(36\)](#)

[\(34\)](#) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

[\(35\)](#) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

[\(36\)](#) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.*

(37) Comma sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 52, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

Art. 11 *Schemi di bilancio* (38)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui

il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'[art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243](#).

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al

comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 13 *Definizione del contenuto di missione e programma*

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'[articolo 2](#) utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. [\(48\)](#)

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'[articolo 2](#) è costituita dai programmi. [\(48\)](#)

[\(48\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. o\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

Art. 18-bis *Indicatori di bilancio* [\(71\)](#)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. [\(72\)](#)

[\(71\)](#) Articolo inserito dall' [art. 1, comma 1, lett. u\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(72\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 9 dicembre 2015](#) e il [Decreto 22 dicembre 2015](#).

Estratto Allegato 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati

16. Principio della competenza finanziaria [\(157\)](#)

Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in occasione della sua approvazione.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati.

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:

- (a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;

(e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

In ogni caso, per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'art. [128 del decreto legislativo n. 163 del 2006](#).

La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dal fondo pluriennale vincolato di entrata, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o, da una legge regionale di autorizzazione all'indebitamento, nei casi previsti dalla legge.

Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di

partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorché siano classificate al titolo terzo della spesa.

Può costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalità individuate nel principio applicato della contabilità finanziaria:

a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, delle entrate vincolate nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;

b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluiti nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale è autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validità del bilancio di previsione, la copertura può essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un

importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualità già autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate;

c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE;

d) riduzioni permanenti della spesa corrente, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati.

In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi nuovo e aggiuntivo rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente o, se l'esercizio precedente non è ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nuovo e aggiuntivo nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nuovo e aggiuntivo nell'esercizio precedente [\(153\)](#), (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non è possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico, da debito autorizzato e non contratto dalle regioni e dal disavanzo in corso di ripiano pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello in cui è stata ripianata la prima quota, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato.

Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:

i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;

ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;

iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c),

realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve conseguire, automaticamente, comporta che, in deroga al principio generale, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata.

Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.

Gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati versati all'entrata del bilancio dell'amministrazione pubblica stessa a seguito di regolazioni contabili (che non danno luogo ad effettivi incassi e pagamenti) sono imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

è prevista la coesistenza di documenti contabili finanziari ed economici, in quanto una rappresentazione veritiera della gestione non può prescindere dall'esame di entrambi gli aspetti.

[\(153\)](#) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.

[\(157\)](#) Paragrafo sostituito dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#). Successivamente, il presente paragrafo è stato così modificato dall' [art. 1, comma 1, Decreto 30 marzo 2016](#), a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019, e dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 1° agosto 2019](#), a decorrere dal 23 agosto 2019.

Estratto Allegato 4/1 ⁽¹⁶²⁾ al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO****9.10 Il prospetto degli equilibri di bilancio**

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del cd. principio della competenza finanziaria potenziata non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Per le regioni, nei casi previsti dalla legge [\(159\)](#), la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.

9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione

9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[articolo 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

[\(159\)](#) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e 2 del presente decreto, le regioni hanno finanziato i propri investimenti con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio 2015. Ai sensi di quanto previsto dal [comma 688-bis, dell'articolo 1, della legge 208/2015](#), nell'esercizio 2016, le regioni in regola con i tempi di pagamento dei propri debiti commerciali hanno avuto la possibilità di utilizzare tale forma di copertura dei propri investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis prevede che, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), e successive modificazioni, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa.

[\(162\)](#) Allegato aggiunto dall'[art. 2, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. da a\) ad h\), Decreto 20 maggio 2015](#), dall'[art. 1, comma 1, Decreto 7 luglio 2015](#) e dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) ad h\), Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#). Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), b\) e c\), Decreto 4 agosto 2016](#), a decorrere dal 23 agosto 2016, dall'[art. 1, comma 1, lett. da a\) a c\), Decreto 18 maggio 2018](#), a decorrere dal 10 giugno 2018, dall'[art. 1, comma 1, lett. da a\) a m\), Decreto 29 agosto 2018](#), a decorrere dal 14 settembre 2018, dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), Decreto 1° marzo 2019](#), a decorrere dal 26 marzo 2019, dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) ad h\), Decreto 1° agosto 2019](#), a decorrere dal 23 agosto 2019, e dall'[art. 2, comma 1, lett. da a\) a i\), Decreto 7 settembre 2020](#), a decorrere dal 2 ottobre 2020.

Estratto Allegato 4/2 [\(194\)](#) al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****3. L'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile**

3.1 L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai

fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione [\(167\)](#) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Si rinvia all'esempio n. 5, riportato in appendice, che costituisce parte integrante del presente principio.

[\(167\)](#) Ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli)

[\(194\)](#) Allegato aggiunto dall'*art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* e modificato dall'*art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'*art. 2, comma 1, lett. da a) a l), Decreto 20 maggio 2015* e dall'*art. 3, comma 1, lett. da a) a g), Decreto 1° dicembre 2015*, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso *art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015*. Successivamente, il presente allegato è stato così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), e d), nn. 1) e 2), Decreto 30 marzo 2016*, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall'*art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), d), nn. 1) e 2) ed e), Decreto 4 agosto 2016*, a decorrere dal 23 agosto 2016, dall'*art. 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017*, a decorrere dal 2 giugno 2017, dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, dall'*art. 1, comma 1, lett. a) e b), Decreto 11 agosto 2017*, a decorrere dal 9 settembre 2017, dall'*art. 1, comma 1, lett. a) e b), Decreto 4 dicembre 2017*, dall'*art. 1, comma 882, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'*art. 2, comma 1, lett. da a) a d), Decreto 29 agosto 2018*, a decorrere dal 14 settembre 2018, dall'*art. 3, comma 1, lett. da a) a jj), Decreto 1° marzo 2019*, a decorrere dal 26 marzo 2019, dall'*art. 3, comma 1, lett. da a) ad l), Decreto 1° agosto 2019*, a decorrere dal 23 agosto 2019, dall'*art. 2, comma 1, lett. da a) a i), Decreto 7 settembre 2020*, a decorrere dal 2 ottobre 2020, e dall'*art. 1, comma 787, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L. 31 dicembre 2009, n. 196 (art. 1).

Legge di contabilità e finanza pubblica.

Titolo I

PRINCÌPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 1 *Principi di coordinamento e ambito di riferimento*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. [\(2\)](#)

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. [\(4\)](#) [\(5\)](#)

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. [\(3\)](#) [\(6\)](#)

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L. 7 aprile 2011, n. 39](#), a decorrere dal 13 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, della medesima L. 39/2011](#).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).

[\(5\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 6, comma 10-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#).

[\(6\)](#) Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al [Comunicato 24 luglio 2010](#), al [Comunicato 30 settembre 2011](#), al [Comunicato 28 settembre 2012](#), al [Comunicato 30 settembre 2013](#), al [Comunicato 10 settembre 2014](#), al [Comunicato 30 settembre 2015](#), al [Comunicato 30 settembre 2016](#), al [Comunicato 29 settembre 2017](#), al [Comunicato 28 settembre 2018](#), al [Comunicato 30 settembre 2019](#) e al [Comunicato 30 settembre 2020](#).

D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (art. 4).**Attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali****Art. 4. Termini di pagamento** [\(13\)](#) [\(10\)](#) [\(14\)](#)

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: [\(11\)](#)

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. [\(16\)](#)

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'[articolo 7](#), devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. [\(12\)](#)

5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al [decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333](#);

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'[articolo 7](#). L'accordo deve essere provato per iscritto.

7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento. [\(15\)](#)

7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. [\(15\)](#)

7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'[articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'[articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), nonché di cui all'[articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). [\(15\)](#)

7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'[articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 159](#), comma 2, e all'[articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. [\(15\)](#)

7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato

dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). ⁽¹⁵⁾

7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. ⁽¹⁵⁾

7-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. ⁽¹⁵⁾

7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies. ⁽¹⁵⁾

⁽¹⁰⁾ Articolo modificato dall'[art. 62, comma 11, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192](#); per l'applicazione di tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, vedi l'[art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. 192/2012](#).

⁽¹¹⁾ Alinea così sostituito dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 1\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹²⁾ Comma così modificato dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 2\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹³⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 24, comma 3, lett. a\), n. 3\), L. 30 ottobre 2014, n. 161](#).

⁽¹⁴⁾ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' [art. 2, comma 1, L. 22 maggio 2017, n. 81](#).

⁽¹⁵⁾ Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 556, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁽¹⁶⁾ Vedi, anche, l' [art. 37, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 dicembre 2016, n. 229](#).

L. 24 dicembre 1993, n. 560 [\(1\)](#).

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1993, n. 306.

[\(2\)](#) Vedi, anche, l'art. [5](#), [D.L. 23 ottobre 1996, n. 542](#) e l'art. [16](#), [L. 28 luglio 1999, n. 266](#).

1. 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla [legge 6 marzo 1976, n. 52](#), a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della [legge 14 febbraio 1963, n. 60](#), e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2](#), come sostituito dall'articolo [1](#) della [legge 15 febbraio 1967, n. 42](#), della [legge 7 giugno 1975, n. 227](#), e della [legge 10 febbraio 1982, n. 39](#), e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della [legge 29 gennaio 1992, n. 58](#), sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni [\(3\)](#);

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica \(CIPE\) del 12 agosto 1992](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della [legge 21 ottobre 1950, n. 841](#), e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi;

d) [agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti] [\(4\)](#).

2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'[articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli [articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), e successive modificazioni [\(5\)](#).

3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'[articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#), e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge [\(6\)](#).

4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto [\(7\)](#).

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica [\(8\)](#).

8. Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità a parità di prezzo nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'[articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59](#), che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali [\(9\)](#).

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decretollegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

10-bis. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi [\(10\)](#).

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso

adiacente, l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta [\(11\)](#).

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036](#), e versati in un apposito conto corrente denominato «Fondi CER destinati alle finalità della [legge n. 560 del 1993](#), istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'[articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130](#)» [\(12\)](#).

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'[articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392](#). Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#). A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'[articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60](#), purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della [legge 4 marzo 1952, n. 137](#), e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno ⁽¹³⁾ dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con [decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2](#), come sostituito dall'[articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231](#) ⁽¹⁴⁾.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'[articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513](#), e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogati l'*articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412* , i commi da 2 a 5 dell'*articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498* , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

(3) La presente lettera era stata soppressa dal comma 6-*quiquies*, dell'*art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351*, aggiunto dall'*art. 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(4) Le disposizioni contenute nella lett. d) sono state abrogate dall'*art. 55, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(6) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136* e dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*. In deroga al presente comma, vedi l'*art. 43, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(9) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(11) Periodo aggiunto dall'*art. 43, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 4, L. 30 aprile 1999, n. 136*.

(13) Il termine è stato prorogato sino al 30 dicembre 2005 dall'*art. 45, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(14) Per l'interpretazione autentica del presente comma 24, vedi l'*art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, e l'*art. 4, comma 223, L. 24 dicembre 2003, n. 350*.

L.R. 27 dicembre 2016, n. 43.**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.
7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.
9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.
10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.
11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari

o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

L.R. 16 maggio 2013, n. 24.**Riordino enti, aziende regionali, fondazione, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità.****Art. 1** *Finalità del riordino.*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, con la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali;
- b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali;
- d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative.

2. Dal riordino di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanità.

3. L'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale è perseguito in coerenza a quanto disposto dall'[articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

Art. 2 *Accorpamento, fusione, liquidazione e riordino di enti.*

1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'attività amministrativa, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e dei compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso

l'accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l'attivazione di procedure di liquidazione.

2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all'accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati:

- a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale;
- b) Fondazione Field istituita dalla [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#);
- c) Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#);
- d) enti di gestione dei cinque Parchi marini regionali istituiti con la [L.R. 21 aprile 2008, n. 9](#) (istituzione del Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 10](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Baia di Soverato"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 11](#) (Istituzione del Parco - Marino Regionale "Costa dei Gelsomini"), la [L.R. 21 aprile 2008, n. 12](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Scogli di Isca") e la [L.R. 21 aprile 2008, n. 13](#) (Istituzione del Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene - Vibo Marina - Pizzo - Capo Vaticano - Tropea");
- e) Fondazione Calabresi nel mondo di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 - [articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#));
- f) Fondazione Mediterranea Terina;
- g) Sial Servizi S.p.A.;
- h) Calabria Impresa & Territori s.r.l.;
- i) Comac srl.

Art. 3 *Norme procedurali.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti ⁽⁵⁾.

2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento ⁽⁵⁾.

3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza.
4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare:
 - a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare;
 - b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso;
 - c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria;
 - d) i progetti/interventi in corso di realizzazione.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede:
 - a) all'istituzione dell'ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento;
 - b) al conferimento dei beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati ⁽⁶⁾.
7. Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti.
8. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la dotazione organica dell'ente regionale accorpante.
9. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione delle attività avviate dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie prosegue in capo alle corrispondenti strutture degli uffici incorporanti.
10. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti accorpati o riordinati non subisce interruzioni e il personale stesso conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'ente di appartenenza all'atto del trasferimento all'ente incorporante.

11. Ai fini dell'accorpamento degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), non si applicano i commi 3, 4 e 6 del presente articolo ⁽²⁾.

12. I tempi di attuazione degli aspetti procedurali dell'accorpamento di cui al precedente comma sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale ⁽³⁾.

13. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, si provvede all'istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, di cui al successivo articolo 7 ⁽³⁾.

14. Il decreto indicato al comma 13 comporta il conferimento all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale dei beni mobili, immobili e strumentali degli enti di cui al comma 11, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ⁽³⁾.

14-bis. Il direttore generale, nominato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 6, richiede ogni necessaria annotazione, iscrizione, trascrizione o voltura ai Conservatori dei registri immobiliari e ai Direttori delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio ⁽⁴⁾.

(2) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*). Il testo precedente era così formulato: "11. Per gli enti di cui al successivo articolo 7 i tempi di attuazione degli aspetti procedurali di cui al presente articolo sono demandati a specifico provvedimento della Giunta regionale."

(3) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015*).

(4) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' *art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2017, n. 46*, a decorrere dal 12 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, della medesima legge*).

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153*.

Art. 4 *Nomine, requisiti e compensi.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, lettera e\) dello Statuto regionale](#), provvede alle nomine degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui alla presente legge di riordino, previo bando pubblico e valutazione da parte di una commissione.
 2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e della [legge 6 novembre 2012 n. 190](#), i componenti degli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1, devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in relazione all'incarico da ricoprire ed all'importanza dell'ente; il revisore unico dei conti deve possedere i requisiti di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#), e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e s.m.i.
 3. Non possono essere nominati negli organi monocratici e collegiali dei soggetti di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato sentenze di condanna penale passate in giudicato.
 4. Non possono essere nominati negli organi, monocratici e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali di cui al comma 1, coloro che svolgono una delle predette cariche in altro ente regionale.
 5. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo per gli incarichi relativi alle nomine di cui al comma 1, tenendo in considerazione i livelli di complessità della gestione, la professionalità e l'esperienza richiesta nel rispetto della normativa vigente statale e regionale. I relativi oneri gravano sui bilanci degli enti riordinati.
-

Art. 5 *Accorpamento dei consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale ⁽⁷⁾.*

1. Al fine di migliorare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP.
2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) sono accorpati nel Consorzio regionale per lo

sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all'[articolo 3](#) della presente legge.

3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale.

4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione dei consorzi ⁽⁹⁾.

5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell'efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e dei vincoli connessi, che s'intendono rinnovati.

5-bis. A far data dalla scadenza del termine di cui al comma 5, al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dal Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP), è disposta una ulteriore proroga di diciotto mesi dell'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti delle aree industriali ⁽⁸⁾.

(7) L' [art. 2, comma 11, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#). L' [art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30](#) ha disposto che l'accorpamento dei Consorzi, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(8) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 1, comma 1, L.R. 14 maggio 2018, n. 10](#) e poi così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 53](#), a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 13](#), comma 1, della medesima legge).

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 aprile 2014, n. 153](#).

Art. 6 *Organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive.*

1. Sono organi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di programmazione;
- c) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui al precedente [articolo 4](#). Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

3. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

4. Il comitato di programmazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

a) due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore al bilancio;

b) quattro componenti designati dalle associazioni regionali delle categorie degli industriali, della cooperazione, dell'agricoltura e dell'artigianato;

c) cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale espressione dei territori dove sono ubicate le aree di sviluppo industriale.

5. Il comitato esprime parere sul bilancio annuale del Consorzio regionale e sugli strumenti di pianificazione urbanistica delle aree e sul programma triennale di interventi e lavori e dei suoi aggiornamenti annuali.

6. La nomina dei componenti del comitato di programmazione è a titolo onorifico e gratuito.

7. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.

Art. 7 Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ⁽¹⁰⁾.

1. È istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale, ente ausiliario della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale 30 agosto 1996, n. 27](#) (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica), secondo la procedura di cui all'[articolo 3](#), commi

11,12, 13 e 14, per le quali il Presidente della Giunta regionale nomina entro 60 giorni i Commissari per la gestione ordinaria e straordinaria ⁽¹³⁾.

2. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale elabora proposte in ordine alla destinazione ed alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale ha sede nella città di Catanzaro ed è articolata in Distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia; essa opera quale ente tecnico operativo a supporto delle attività del dipartimento competente in materia di lavori pubblici della Regione Calabria.

4. All'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale sono conferite le competenze e le funzioni delle cinque Aziende per l'edilizia residenziale (ATERP) istituite con [legge regionale n. 27/1996](#) e s. m. i.

5. Sono organi dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il revisore unico ⁽¹¹⁾.

6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Il revisore unico è nominato ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#). Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quanto previsto dall'[articolo 25, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) ⁽¹⁴⁾.

7. Il direttore generale:

- a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);
- b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
- c) è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati a seguito di procedura ad evidenza pubblica con provvedimento del direttore generale. La revoca o la sostituzione del direttore generale comporta la contemporanea cessazione dall'incarico del direttore amministrativo e del direttore tecnico.

8. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così costituito:

- a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale;
- c) un componente nominato dall'ANCE regionale.

9. La nomina dei componenti del comitato di indirizzo è a titolo onorifico gratuito.

10. Il comitato di indirizzo esprime parere sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.

11. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare ⁽¹²⁾.

(10) L' [art. 2, comma 12, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento delle Aziende, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#).

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 1, lettera a\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge) e dall' [art. 12, comma 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.».

(12) Comma così modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera c\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge).

(13) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), L.R. 31 dicembre 2015, n. 34](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3, comma 1, della stessa L.R. n. 34/2015](#)).

(14) Comma dapprima modificato dall' [art. 14, comma 1, lettera b\), L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 16](#), comma 1 della medesima legge) e poi così sostituito dall' [art. 12, comma 2, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 36](#), comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall' [art. 34](#), comma 1, della suddetta [L.R. n. 43/2016](#). Il testo precedente era così formulato: «6. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'[articolo 4](#). I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).».

Art. 8 Azienda Calabria Lavoro ⁽¹⁵⁾.

1. [All'Azienda Calabria Lavoro, di cui alla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#) (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del [decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#)) è accorpata la Fondazione FIELD, di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - [art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002](#)), secondo la procedura di cui all'[articolo 3](#) della presente legge, con attribuzione delle funzioni già assegnate dalle leggi regionali istitutive] ⁽¹⁶⁾.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ente accorpato ad Azienda Calabria Lavoro decadono.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'organo di vertice di Azienda Calabria Lavoro è nominato commissario straordinario ⁽¹⁷⁾.

4. L'Azienda Calabria Lavoro svolge le funzioni istituzionali attribuite dalla [legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5](#), quelle proprie della Fondazione FIELD di cui all'[articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#), e le seguenti ⁽¹⁸⁾:

a) è preposta allo svolgimento di attività tecnico-gestionali a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione in materia di servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale;

b) cura, in particolare, la progettazione di politiche per il lavoro e di programmi operativi per il mercato del lavoro regionale nonché l'attuazione e la gestione degli strumenti relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione;

c) fornisce assistenza tecnica con riferimento al sistema dei servizi per il lavoro ed alle attività di orientamento, formazione e riqualificazione professionale.

5. Azienda Calabria Lavoro progetta, coordina e gestisce attività e progetti volti a favorire una più efficace utilizzazione delle risorse comunitarie e progetta e realizza interventi per l'occupazione e la formazione, a supporto dell'azione politico-amministrativa della Regione.

6. Azienda Calabria Lavoro opera in integrazione con il dipartimento competente in materia di lavoro e con il dipartimento competente in materia di cultura ed istruzione della Regione Calabria e raccorda la propria azione con tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che operano in campi di intervento analoghi, affini o complementari, attivando le opportune forme di cooperazione e collaborazione.

(15) L' [art. 2, comma 13, L.R. 27 aprile 2015, n. 11](#), ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, di cui al presente articolo, deve essere concluso entro il 31 luglio 2015. Vedi, anche, i commi 14 e 15 del citato [articolo 2](#). L' [art. 2, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 30](#) ha disposto che l'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disciplinato dal presente articolo, deve essere concluso entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge.

(16) Comma abrogato dall' [art. 5, comma 1, lettera a\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

(17) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera b\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall' [art. 5, comma 1, lettera c\), L.R. 6 aprile 2017, n. 8](#), a decorrere dall'8 aprile 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 6, comma 1](#) della medesima legge).

Art. 9 *Ente per i Parchi marini regionali.*

1. È istituito l'Ente per i Parchi marini regionali, ente strumentale della Regione preposto allo svolgimento di funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi marini regionali, con sede in Catanzaro.
2. L'Ente per i Parchi marini regionali svolge attività tecnico- operative relative alla gestione dei parchi marini regionali.
3. All'Ente per i Parchi marini regionali sono attribuite le funzioni svolte dagli enti gestori dei cinque Parchi marini regionali di cui alla [L.R. n. 9/2008](#), alla [L.R. n. 10/2008](#), alla [L.R. n. 11/2008](#), alla [L.R. n. 12/2008](#) e alla [L.R. n. 13/2008](#).
4. Nel decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione dell'Ente per i Parchi marini regionali è determinata l'ubicazione della sede operativa, che assicura l'espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche dei parchi marini regionali nel territorio di competenza.
5. L'Ente per i Parchi marini regionali si raccorda, in modo organico, con il dipartimento competente in materia di ambiente e con il dipartimento competente in materia di urbanistica e governo del territorio della Regione Calabria.
6. Sono organi dell'Ente per i Parchi marini regionali:
 - a) il direttore generale;
 - b) il revisore unico dei conti e un revisore supplente;
 - c) il comitato d'indirizzo ⁽¹⁹⁾.

7. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'[articolo 4](#). Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).

8. Il direttore generale:

a) svolge le funzioni amministrative di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 165/2001](#);

b) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico amministrativa ed il coordinamento e la vigilanza delle unità operative.

8-bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;

b) il sindaco pro tempore del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino "Baia di Soverato";

c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo - S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano - Tropea", o suo delegato;

d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;

e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone, Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;

f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Acquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;

g) un rappresentante della Guardia costiera - Direzione Marittima di Reggio Calabria;

h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;

i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ⁽²⁰⁾.

8-ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma 8-bis sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 8-bis cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento ⁽²⁰⁾.

8-quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente ⁽²⁰⁾.

8-quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese ⁽²⁰⁾.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dall'Ente per i Parchi marini regionali, entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

(19) Lettera aggiunta dall' [art. 11, comma 1, lettera a\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

(20) Comma aggiunto dall' [art. 11, comma 1, lettera b\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 54](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 10 *Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione* ⁽²¹⁾.

1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel Mondo, di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2015, al compimento degli atti di competenza regionale necessari, previa presentazione da parte del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva ⁽²²⁾.

(21) Articolo così sostituito dall'[art. 5, comma 17, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10 della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Fondazione Calabresi nel mondo: procedure di liquidazione. 1. La Regione Calabria promuove la liquidazione della Fondazione Calabresi nel mondo, di cui all'[articolo 18 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) secondo le norme del suo statuto e delle vigenti leggi in materia.

2. La Giunta regionale è autorizzata, entro il 31 dicembre 2013, previa la presentazione del Presidente della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, di una relazione analiticamente illustrativa degli interventi e delle azioni realizzate, ponendo in rilievo i risultati conseguiti in relazione alla particolare specificità delle funzioni attribuite dalla legge istitutiva, al compimento degli atti di competenza regionale necessari.».

(22) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 11 *Servizi ed assistenza finanziaria alle imprese.*

1. Il comma 6 dell'[articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, [art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002](#)), è sostituito dal seguente:

"6. - Sono organi di FINCALABRA S.p.A.:
a) il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385](#) e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.
b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo ed uno supplente nominato dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

2. Dopo il comma 6 dell'[articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), per come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente comma:
"6-bis. - È, altresì, istituito un comitato d'indirizzo, composto da cinque membri di comprovata professionalità nei settori di competenza della società, nominati dal Presidente della Giunta regionale, due su designazione del Consiglio regionale, due su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, ed uno, con funzioni di presidente, designato dall'associazione regionale degli imprenditori industriali calabresi. Il comitato di indirizzo esprime pareri sulla programmazione degli interventi e sui piani di attuazione. La partecipazione al comitato è onorifica".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fincalabro, socio unico della società "Calabria impresa e territori s.r.l.", deve provvedere alla messa in liquidazione della società "Calabria impresa e territori

s.r.l.". L'operazione di liquidazione dovrà, comunque, concludersi entro il 31 dicembre 2014, garantendo la salvaguardia dei livelli occupazionali dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato della società "Calabria impresa e territori s.r.l." posta in liquidazione, in servizio al 31 dicembre 2012, attraverso il loro trasferimento alla società Fincalabra S.p.A., sulla base di specifico piano industriale che deve garantire l'equilibrio economico-finanziario della società ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 18, lettere a\) e b\), L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge) e dall'[art. 3, comma 2, L.R. 7 luglio 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7, comma 1](#), della medesima legge).

(24) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 maggio 2014, n. 206](#).

Art. 12 *Procedura di liquidazione della COMAC s.r.l.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle normative vigenti in materia, è autorizzato a porre in liquidazione la società consortile COMAC s.r.l., posseduta per il 77,61 per cento dalla Regione Calabria; la Giunta regionale è autorizzata, altresì, al compimento degli atti di competenza regionale necessari all'estinzione della predetta società che deve concludersi entro il 31 dicembre 2013.

Art. 13 *Agricoltura, montagne e foreste.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere, attraverso l'esercizio dei poteri del fondatore e previa modifica statutaria, alla riorganizzazione della Fondazione Mediterranea Terina che dovrà perseguire unicamente compiti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e divulgazione scientifica nel settore della qualità agroalimentare, della sicurezza alimentare e della salute, nonché compiti di certificazione delle produzioni tipiche e di qualità, da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia.

2. Dopo le modifiche statutarie, per garantire il corretto funzionamento della Fondazione, nonché i livelli occupazionali esistenti, l'organo preposto provvederà alla ripartizione del personale che dovrà garantire le attività di cui al comma 1 e

di quello necessario che si occuperà della gestione del patrimonio da trasferire in altri enti, aziende e società regionali.

3. Sono abrogati i commi 6-bis, 6-ter dell'*articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9* (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio).

Art. 14 *Procedura di liquidazione della SIAL servizi S.p.A.*

1. La Giunta regionale, mediante l'utilizzo dei poteri del socio e secondo le norme dello statuto societario e delle leggi vigenti in materia, è autorizzata a porre in liquidazione la società Sial servizi S.p.A., posseduta interamente dalla Regione Calabria, entro la data del 31 dicembre 2013.

Art. 15 *Approvazione degli atti fondamentali degli enti.*

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti commissioni consiliari, i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
- c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e s.m.i;
- d) programma annuale delle attività;
- e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale;
- f) dotazione organica e sue variazioni;
- g) alienazione e acquisto di immobili;
- h) accensione di mutui e prestiti.

2. Il parere di cui al comma 1, viene formulato entro trenta giorni dal ricevimento, decorso tale termine, s'intende favorevolmente espresso.

3. Gli atti amministrativi e di gestione che comportano spesa devono essere inviati entro dieci giorni dalla loro adozione al competente dipartimento della Giunta regionale, nei successivi trenta giorni possono essere richiesti chiarimenti o eventuali integrazioni, in tal caso il termine su indicato s'interrompe e decorre nuovamente dalla data di ricevimento del riscontro al controllo richiesto.

Art. 16 *Attività di indirizzo, controllo e vigilanza.*

1. La Regione svolge attività di indirizzo, controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario.

2. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per ciascun ente regionale conseguente alle procedure di accorpamento di cui alla presente legge:

- a) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attività dell'ente;
 - b) le modalità di raccordo con i dipartimenti regionali e con la Giunta regionale;
 - c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore generale dell'ente;
 - d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
 - e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
 - f) le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'ente ed al perseguimento degli scopi, sulla base di una valutazione operata con gli organi decisori sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
 - g) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
-

Art. 17 *Finanziamento delle attività.*

1. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordinati di cui alla presente legge, utilizzano le dotazioni umane e patrimoniali loro

attribuite a seguito delle procedure di accorpamento disciplinate dagli [articoli da 3 a 9](#) della presente legge.

2. La gestione finanziaria degli enti regionali conseguente alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, realizzano i propri compiti e provvedono alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e della Comunità europea;
- e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative comunitarie;
- f) risorse derivanti da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline in materia;
- g) finanziamenti previsti in altre disposizioni regionali specifiche.

4. Sulla base di richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi, può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 18 *Risorse umane e strumentali.*

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, - gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge sono dotati di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

2. Gli enti regionali conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si avvalgono del personale degli enti accorpati di cui agli [articoli da 5 a 9](#) della presente legge e del personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche ed operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati; gli enti accorpanti si organizzano per aree di intervento, da individuare previa intesa con i dipartimenti regionali interessati per materia.

Art. 19 *Controllo di gestione e sistemi contabili.*

1. I controlli di gestione e sistemi contabili degli enti di cui alla presente legge sono esercitati dall'Organo di revisione contabile e dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali vigenti e dalle disposizioni di principio contenute nel [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) (Attuazione della [legge 4 marzo 2009, n. 15](#), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
 2. Gli organi di cui al comma 1 trasmettono gli atti relativi al controllo esercitato al dipartimento regionale competente per materia.
 3. I soggetti di cui alla presente legge adottano sistemi contabili in conformità alle norme di cui al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e s.m.i.
-

Art. 20 *Revoca e scioglimento.*

1. Qualora gli organi di amministrazione dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, pongano in essere gravi irregolarità, ovvero strategie differenti rispetto alle finalità istituzionali della Regione, ovvero non rispettino le norme vigenti in materia o le direttive dell'organo di governo regionale, sono revocati o sciolti con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di amministrazione.
 2. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte dell'organo di controllo dei soggetti risultanti dal riordino di cui alla presente legge, ovvero la violazione delle norme vigenti in materia, l'organo di controllo è revocato o sciolto con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Contestualmente, si procede alla nomina del nuovo organo di controllo.
-

Art. 21 *Adozione degli statuti e dei regolamenti.*

1. Gli enti conseguenti alle procedure di accorpamento o riordino di cui alla presente legge adottano il proprio statuto entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi e, nei trenta giorni successivi, i propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, e amministrativo-contabile.

Art. 22 *Modifiche e integrazioni alla [L.R. n. 20/1999](#).*

1. Alla [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - A.R.P.A.C.A.L.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'[articolo 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'ARPACAL:

a) il comitato regionale d'indirizzo;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti."

b) sono abrogati gli [articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9quinques](#);

c) il comma 2 dell'[articolo 10](#) è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato regionale d'indirizzo è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore all'ambiente;

c) l'assessore alla sanità;

d) il Presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il Presidente dell'Anci regionale o suo delegato"

d) l'[articolo 11](#) è sostituito dal seguente:

"1. Il direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore ambientale, maturate per un periodo superiore al quinquennio.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale é regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta, previa relazione dettagliata del Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale. L'incarico è incompatibile con le altre attività professionali.

3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPACAL ed esercita tutti i poteri di gestione e di direzione, tenuto conto delle funzioni del comitato regionale di indirizzo, di cui all'articolo 10 della presente legge.

4. Il direttore generale provvede, in particolare, ai seguenti compiti inerenti:

a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 13;

b) la direzione, l'indirizzo ed il coordinamento delle strutture centrali e di quelle periferiche;

c) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle strutture centrali;

e) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alle strutture centrali ed a quelle periferiche, nonché la verifica sul loro utilizzo;

f) la gestione del patrimonio e del personale dell'ARPACAL;

g) la verifica e l'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno, attraverso un apposito nucleo di valutazione, su tutte le attività svolte dai diversi gruppi di lavoro e servizi;

h) la redazione e l'invio alla Regione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta regionale trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni;

i) la stipula di contratti e convenzioni;

j) le relazioni sindacali;

k) tutti gli altri atti necessari ed obbligatori.

5. Il direttore generale nomina con provvedimento motivato:

a) il direttore scientifico tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche e private e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità;

b) il direttore amministrativo tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbia svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche e che abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.

6. Per la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il direttore generale il direttore scientifico e il direttore amministrativo, si rimanda, in via generale, agli *articoli 4, 5 e 6 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 2* e s.m.i., riguardanti le figure del direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle ASL della Calabria.

7. Spetta, altresì, al direttore generale definire i compiti specifici di ciascuno nel regolamento generale.

8. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore scientifico e del direttore amministrativo è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli *articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11* (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

e) L'*articolo 12* è sostituito dal seguente:

Art. 12

Revisore unico dei conti.

1. Presso l'ARPACAL è istituito il revisore unico dei conti.

2. Il revisore unico dei conti, designato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. Il direttore generale dell'ARPACAL provvede alla nomina del revisore unico dei conti con

specifico provvedimento e lo convoca per la prima seduta. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. Il revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ARPACAL ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ARPACAL.

4. Al revisore unico dei conti spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale ed una indennità annua lorda fissata in misura pari al 15 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL.

5. La nomina del revisore unico dei conti in sostituzione di quello decaduto o revocato, dimissionario o deceduto, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso".

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori, permangono nelle funzioni fino alla naturale scadenza dei rispettivi contratti.

Art. 23 *Abrogazioni.*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi abrogate, laddove non espressamente già indicato o in quanto non compatibili con la presente legge:

- a) *legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* ad esclusione dell'articolo 20 ⁽²⁵⁾;
- b) *legge regionale 2 maggio 2001, n. 7*;
- c) *legge regionale 30 agosto 1996, n. 27*;
- d) *L.R. n. 9/2008, L.R. n. 10/2008, L.R. n. 11/2008, L.R. n. 12/2008 e L.R. n. 13/2008*.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3* della medesima legge).

Art. 24 *Norma finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal [decreto legge 95/2012](#), convertito con modificazioni dalla [legge 135/2012](#).

Art. 25 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 13 giugno 2008, n. 15 (art. 29).

Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. [3, comma 4](#), della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)).

Art. 29

Modifiche alle leggi regionali in materia di edilizia pubblica residenziale.

1. Alla [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), le parole "L. 42.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 28.212,74".

b) all'articolo 1, comma 3, lettera c), le parole "L. 50.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 33.586,59" e le parole "L. 5.000.000" sono sostituite dalle parole "€ 3.358,65".

2. L'articolo 12, comma 1, e l'articolo [14 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#), sono abrogati.

3. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 18 le parole: "sono riaperti per 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente norma" sono sostituite dalle parole: "sono riaperti a tutto il 31 dicembre 2008".

4. L'articolo [59-bis della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), è interamente sostituito dal seguente testo:

"1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dall'Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'articolo [38, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica".

2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.

3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti."

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7 e 9 novembre 2010, n. 27)

TITOLO IX*Attività economiche regionali e soggetti privati***Articolo 54**

(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)

1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
 - a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove previsto da espresse disposizioni di legge;
 - b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione del bilancio regionale.

9. Con il bilancio regionale sono approvati gli stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.

L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.**Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria ⁽²⁾.**

⁽²⁾ Vedi anche il [Reg. reg. 23 marzo 2010, n. 2](#) con il quale è stata data attuazione alla presente legge.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono ⁽⁴³⁾:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge ⁽⁴⁴⁾;

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre ⁽⁴⁵⁾.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese

obbligatorie ⁽⁴⁶⁾. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁴⁹⁾.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti ⁽⁵⁰⁾.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza ⁽⁵¹⁾. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno ⁽⁵²⁾.

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente ⁽⁵³⁾.

(43) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(46) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la

sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(51) Periodo così modificato dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.

L.R. 25 novembre 1996, n. 32.

Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO I

Principi generali e funzioni normative

Art. 1

Ambito di applicazione della legge.

1. La presente legge disciplina l'assegnazione, la gestione la revoca degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nella Regione Calabria nonché la determinazione e l'applicazione dei relativi canoni di locazione, ai sensi dell'[articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e nell'ambito dei criteri generali fissati dal C.I.P.E., con deliberazione del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122 ai sensi dell'[articolo 88 del citato D.P.R. n. 616 del 1977](#) e dell'[articolo 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), nonché della sentenza numero 27 del 12 febbraio 1996 della Corte Costituzionale che riconosce alle Regioni il potere di introdurre specificazioni in quanto, però, non contrastino con la ratio dei provvedimenti statali.

1-bis. L'alloggio sociale, ai sensi del [D.M. 22 aprile 2008](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato ⁽³⁾.

1-ter. Nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), la Regione promuove il sistema dell'edilizia residenziale sociale (ERS) realizzato da soggetti pubblici e privati, volto a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, per come individuati dall'[articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#) (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 2014, n. 80](#), garantendo loro il diritto ad un'abitazione adeguata per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso ⁽⁴⁾.

1-quater. La Regione può delegare all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) regionale la gestione degli alloggi ERS, ivi inclusa l'assegnazione ⁽⁵⁾.

1-quinquies. Per i programmi di ERS per i quali sono già state stipulate le convenzioni con soggetti privati (imprese o cooperative) nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti attuatori secondo le modalità e i termini previsti, le stesse procedure passano alla competenza dell'ATERP regionale ⁽⁶⁾.

1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale ⁽⁷⁾.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Nozione di alloggi dell'Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.).

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dallo Stato, da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono considerati altresì alloggi di edilizia residenziale pubblica le case - parcheggio e i ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause contingenti dell'uso per le quali sono stati realizzati e purché tali alloggi presentino tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 3 *Esclusioni.*

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
- c) di servizio, per i quali cioè la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso ovvero con il contributo dello Stato o della Regione.

2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, che a tal fine acquisisce il parere dell'Ente proprietario, può stabilire ulteriori particolari esclusioni per edifici che per caratteristiche o per destinazione non si prestino alle finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4 *Nozione di alloggio adeguato.*

1. Ai fini della presente legge, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'[articolo 13, primo comma, lettera a\) della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), non inferiore a:

- a) mq 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
 - b) mq 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone;
 - c) mq 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone;
 - d) mq 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone.
-

Art. 5*Nozione di alloggio improprio ed antigienico.*

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

1) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'*articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975*; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage e le cantine;

2) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorrano almeno due delle seguenti fattispecie:

a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore a m 2,70, ridotta a m 2,40 per i vani accessori;

b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq 9 per una persona e mq 14 per due o più persone;

c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;

d) presenza di stanze da bagno carenti di almeno due degli impianti di cui all'*articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975*;

e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno 1/4 di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'*articolo 13, primo comma, lettera a) della legge 27 luglio 1978, n. 392*, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettera a) e b) della *legge 5 agosto 1978, n. 457*.

Art. 6*Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio.*

1. Ai fini della presente legge si considera:

1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq 14, determinata ai sensi dell'*articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392*;

2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq. 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.

Art. 7

Nozione di nucleo familiare.

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati, purché tutti conviventi con il richiedente, ovvero costituita da una persona sola.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare, purché tuttavia convivano stabilmente con il richiedente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e certifichino tale situazione nelle forme di legge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado.

3. L'organo preposto alla formazione della graduatoria ovvero gli enti competenti per l'assegnazione o la gestione degli alloggi possono considerare componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero a quella di variazione anagrafica nel caso di ampliamento del nucleo familiare e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Art. 8

Nozioni di particolari categorie sociali.

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap ⁽⁸⁾;

b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l'assegno o la pensione di invalidità civile ⁽⁹⁾;

c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla *legge 20 maggio 2016, n. 76* (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza ⁽¹⁰⁾;

d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

1-bis. I requisiti per rientrare tra le categorie sociali di cui al comma 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando ⁽¹¹⁾.

(8) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «a) anziano, il concorrente o assegnatario che abbia superato il 60° anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con figli a carico o con portatori di handicap;».

(9) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «b) portatore di handicap, il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, che comportino una situazione di gravità e ridotte o impedito capacità motorie, ed una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 70 per cento;».

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando, ovvero quella formata da una persona singola con non più di n. 2 (due) minori conviventi da almeno 2 (due) anni;».

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lettera d), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 9

Nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento ⁽¹²⁾.

1. Ai fini della presente legge si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse e calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità di cui al comma 1, non deve superare il limite massimo di 13.427,88 euro per nucleo familiare di due componenti. Ogni due anni, la Giunta regionale, con atto deliberativo, provvede all'aggiornamento del limite massimo di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ⁽¹³⁾.

3. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo è ridotto di 516,46 euro per ogni altro componente oltre i due, sino ad un massimo di 3.098,74 euro; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino al 26° anno di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici ⁽¹⁴⁾.

4. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di 1.032,92 euro ⁽¹⁵⁾.

5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.

(12) Vedi, anche, l'art. 37-ter, comma 4, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

(13) Comma dapprima modificato dall'art. 7, comma 8, L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il reddito annuo complessivo, da calcolarsi con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di lire 24.000.000 per nucleo familiare di due componenti.».

(14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(15) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

TITOLO II

Assegnazione degli alloggi

Capo I - Requisiti per l'assegnazione

Art. 10

Requisiti.

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso solo se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ⁽¹⁶⁾;

b) residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale ⁽¹⁷⁾;

c) non essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi dell'articolo 4, alle esigenze

del nucleo familiare del richiedente ovvero essere titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitazione su un alloggio improprio e/o antigienico di cui all'articolo 5 sempreché tali condizioni siano certificate dall'autorità sanitaria competente ⁽¹⁸⁾;

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

f-bis) assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio di ERP ⁽¹⁹⁾.

(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, lettera a), punto 1), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;».

(17) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 4, lettera a), punto 2), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(18) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 4, lettera a), punto 3), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;».

(19) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, lettera b), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 11*Requisiti particolari.*

1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.
 2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.
-

Art. 12*Permanenza dei requisiti.*

1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e f-bis) del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data ⁽²⁰⁾.
 2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.
-

(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

TITOLO II

Assegnazione degli alloggi

Capo II - Organi preposti e procedimento di assegnazione

Art. 13

Emanazione del bando di concorso.

1. All'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si provvede mediante pubblico concorso per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi.
 2. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione della graduatoria generale permanente, deve essere pubblicato dal competente Comune mediante affissione di manifesti, per almeno trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando stesso.
 3. I Comuni devono, altresì, assicurare la massima pubblicizzazione del bando con le forme ritenute più idonee, fornendone inoltre copia alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di categoria affinché ne diano ampia diffusione.
 4. In caso di mancato adempimento nei termini prescritti di quanto disposto dal presente articolo, la Giunta regionale può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli Enti gestori competenti per territorio.
-

Art. 14

Contenuti del bando di concorso.

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) l'ambito territoriale di assegnazione;
 - b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 10, nonché gli eventuali altri requisiti richiesti per specifici interventi;
 - c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;
 - d) il termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione della domanda ⁽²¹⁾;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, per i residenti nell'area europea, e di sessanta giorni, per i residenti nei Paesi extra europei.

3. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo della domanda.

(21) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 6, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 15

Domanda di assegnazione.

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dal Comune dove risiede o domicilia l'interessato, deve essere presentata allo stesso Comune nei termini previsti dal bando.

2. Essa deve indicare:

a) la cittadinanza italiana (o la sussistenza del requisito di cui al punto a) dell'articolo 10 nonché la residenza del concorrente e/o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa);

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione, la consistenza e il titolo di godimento dell'alloggio occupato (proprietà, possesso, uso);

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando, l'attestazione ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione

del bando di concorso, nonché i documenti comprovanti le condizioni oggettive eventualmente dichiarate dal concorrente nella domanda di partecipazione. In assenza di tale documentazione, non si procede all'assegnazione dei relativi punteggi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) CONDIZIONI SOGGETTIVE e a) CONDIZIONI OGGETTIVE ⁽²²⁾.

4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria.

5. Il concorrente deve altresì dichiarare la sussistenza in suo favore e degli altri componenti il nucleo familiare di tutti i requisiti prescritti ai precedenti articoli 10 e 12.

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 16

Istruttoria delle domande e attribuzione dei punteggi provvisori.

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate.

2. Il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità di requisito o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo articolo 17 ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della Commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità del requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, il Comune ha l'obbligo di trasmettere la relativa determinazione per gli opportuni accertamenti, fornendo ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità.

3. Entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso, costituente la graduatoria provvisoria, viene assunto con provvedimento del Sindaco. In calce alla graduatoria dovranno essere indicate le domande per le quali non è

stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni ⁽²³⁾.

4. L'anzidetto termine di novanta giorni è elevato a centocinquanta giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti ⁽²⁴⁾.

5. Il Comune, sulla base della previsione del numero degli alloggi in corso di costruzione o programmati, da assegnare nei due anni successivi al bando, determina il numero dei concorrenti (in misura almeno doppia rispetto al numero degli alloggi da assegnare) in testa all'elenco nei cui confronti è necessario procedere alla richiesta della documentazione per la verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione richiesta.

6. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

7. Per la pubblicazione della graduatoria il Comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.

8. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al Sindaco ⁽²⁵⁾.

10. Entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo articolo 17 la graduatoria dei concorrenti unitamente a tutte le domande ed opposizioni presentate in tempo utile, nonché la documentazione relativa alle domande per le quali è stata richiesta la verifica.

11. In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle graduatorie provvisorie entro i termini di cui ai commi 3 e 4, le domande presentate, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione di cui all'articolo 17 per il seguito di competenza ⁽²⁶⁾.

12. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda da finalizzare alla formazione di indicatori componenti il fabbisogno abitativo.

(23) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(25) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(26) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, lettera d), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «11. Nel caso di inadempienza da parte dei Comuni la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta, scegliendo tra i dipendenti in servizio o anche a riposo della Regione stessa o delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.).».

Art. 17

Commissione di assegnazione.

1. La Commissione di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali corrispondenti, di norma, a quelli dei circondari dei Tribunali.

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso di impossibilità giuridica a designare un magistrato, le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza, designato dal Commissario del Governo nella regione Calabria ⁽²⁷⁾;

b) un dipendente del Comune interessato, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Segretario Comunale;

c) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

d) un dipendente dell'A.T.E.R.P., di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Direttore Generale;

e) un dipendente della Regione, di qualifica non inferiore alla VII, designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavori Pubblici. Fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'edilizia residenziale pubblica ⁽²⁸⁾.

3. Le designazioni di cui al comma precedente dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale; in mancanza, provvede la Giunta regionale con deliberazione motivata.
4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando sono stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali appartenente alla categoria di cui al comma 2, lettera a). Alla prima seduta, su proposta del Presidente, la Commissione elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso ⁽²⁹⁾.
5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla riconferma o sostituzione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Ogni componente può fare parte di una sola Commissione. Gli Enti e/o le organizzazioni sindacali degli inquilini che hanno designato i propri rappresentanti in seno alle Commissioni possono, in qualsiasi momento, chiedere la loro sostituzione. Il Presidente della Giunta regionale valuta la richiesta di sostituzione e decide in merito entro trenta giorni ⁽³⁰⁾.
7. Le Commissioni hanno sede nei Comuni ove sono ubicati i Tribunali; è in facoltà delle medesime, ove lo ritengano utile per il migliore espletamento dei compiti loro affidati, tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.
8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla [legge regionale 5 maggio 1990, n. 40](#) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei comuni; la Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Gli stessi comuni, entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese direttamente ai componenti della commissione stessa. Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un funzionario regionale che provvede al rimborso ⁽³¹⁾.
9. I componenti decadono dall'incarico in caso di assenza senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive e l'Ente o Organismo che ha effettuato le designazioni ha l'obbligo di provvedere alla loro sostituzione.
10. L'Ufficio di segreteria della Commissione è formato da dipendenti delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.P.) e/o del Comune ove ha sede la Commissione.

11. All'interno della segreteria la Commissione sceglie il Segretario verbalizzante.

12. I compensi spettanti ai Presidenti sono maggiorati del 50 per cento rispetto ai membri componenti la Commissione medesima che sono determinati nella misura prevista dalla presente legge ⁽³²⁾.

12-bis. Le Commissioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, inviano all'assessore regionale competente una relazione dettagliata in merito alla formulazione delle graduatorie comunali, dalle stesse definite nell'anno precedente, indicando i Comuni che non hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi generali e/o dei bandi integrativi di concorso ai sensi degli articoli 13 e 23. L'assessore regionale competente diffida i Comuni inadempienti a pubblicare i bandi di concorso entro e non oltre trenta giorni. Se i Comuni non adempiono alla diffida, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta, con addebito delle spese a carico dei Comuni inadempienti ⁽³³⁾.

12-ter. Le Commissioni, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, organizzano i propri lavori curando di convocare le sedute solo in presenza di un adeguato carico di lavoro, evitando, altresì, riunioni non finalizzate all'espletamento dell'incarico loro affidato. In caso di sedute deserte per mancanza di numero legale o rinviata per assenza di carico di lavoro, ai componenti presenti non spetta alcun compenso. I Presidenti assicurano il rispetto di tale norma ⁽³⁴⁾.

(27) Lettera così modificata dall'art. 37-ter, comma 3, L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.

(28) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 8, L.R. 22 settembre 1998, n. 10.

(29) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Commissione può essere nominata ed insediata quando siano stati designati almeno quattro componenti, uno dei quali sia appartenente alla categoria di cui alla lett. a) del precedente comma 2. Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 37-ter, comma 3, L.R. 17 ottobre 1997, n. 12 e dall'art. 28, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

(30) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

(31) Il presente comma, già modificato dall'art. 1, L.R. 30 ottobre 2003, n. 19 e dall'art. 41, L.R. 12 giugno 2009, n. 19, poi sostituito dall'art. 28, comma 1, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 23, comma 1, L.R. 23

dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla *legge regionale 5 maggio 1990, n. 40* e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.».

(32) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 30 ottobre 2003, n. 19*.

(33) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 18

Punteggi di selezione.

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE

1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 9, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito a titolo di trattamento di cassa integrazione, prestazioni di sostegno al reddito, comunque denominate (es.: nuova assicurazione sociale per l'impiego, reddito d'inclusione, ecc.), sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato:

1.1 se inferiore al 50 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 3;

1.2 se inferiore al 65 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 50 per cento del predetto limite massimo: punti 2;

1.3 se inferiore all'80 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione e non inferiore al 65 per cento del predetto limite massimo: punti 1 ⁽³⁵⁾.

2) ⁽³⁶⁾;

3) nucleo familiare composto da:

- 3 o 4 persone: punti 2;
- 5 o 6 persone: punti 3;
- 7 o più persone: punti 4.

4) Richiedente con la qualifica di anziano: punti 2.

5) Famiglia di recente o prossima formazione: punti 3.

Il punteggio è attribuibile - a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il quarantesimo anno di età - soltanto quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata ⁽³⁷⁾.

6) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalla competente autorità sanitaria:

- per un portatore di handicap: punti 3
- per due o più portatori di handicap: punti 5

7) Nuclei familiari di emigrati o profughi che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2.

8) [Nuclei familiari di immigrati in regola con le attuali normative nazionali in vigore in tema di emigrazione: punti 2] ⁽³⁸⁾.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE

1) abitazione in alloggio:

- improprio, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;
- procurato a titolo precario dalla pubblica assistenza: punti 3;
- antigienico, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando e da certificarsi a cura dell'autorità competente: punti 2;

2) coabitazione in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando, con altro o più nuclei familiari non legati da vincoli di parentela o affinità, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato, da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando con:

- due persone a vano utile: punti 2;
- tre persone a vano utile: punti 3;
- quattro o più persone a vano utile: punti 4;

4) abitazione in un alloggio da rilasciarsi in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, a verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ad ordinanza di sgombero, nonché a collocamento a riposo di lavoratori dipendenti fruitori di un alloggio di servizio: punti 4 ⁽³⁹⁾.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui alla precedente lettera b) punto 1; non sono altresì cumulabili i punteggi di cui ai punti 2 e 3 della medesima lettera b).

La condizione del biennio per l'attribuzione del punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio, di cui alla precedente lettera b), punto 1), non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto. Il punteggio relativo all'abitazione in alloggio improprio o antigienico non viene riconosciuto quando la relativa condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

c) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI

richiedenti che da almeno un anno alla data del bando prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in Comune diverso da quello nel quale abitano, distante oltre trenta chilometri (secondo il percorso stradale più ridotto): punti 2.

(35) L'attuale punto 1 così sostituisce gli originari punti 1 e 2 per effetto dell'art. 1, comma 10, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo dei punti sostituiti era il seguente: «1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:

- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;».

(36) L'attuale punto 1 così sostituisce gli originari punti 1 e 2 per effetto dell'*art. 1, comma 10, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo dei punti sostituiti era il seguente: «1) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9:

- non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato: punti 3;

2) reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato ai sensi del precedente articolo 9 e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o pensione inferiore al 60 per cento del limite massimo stabilito per l'assegnazione: punti 2;».

(37) Punto così modificato dall'*art. 1, comma 10, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(38) Punto dapprima modificato dall'*art. 7, comma 8, L.R. 22 settembre 1998, n. 10* e poi abrogato dall'*art. 1, comma 10, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

(39) Numero così modificato dall'*art. 7, comma 8, L.R. 22 settembre 1998, n. 10*.

Art. 19

Priorità.

1. In caso di parità di punteggio, viene data precedenza nella collocazione in graduatoria alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni indicate in ordine prioritario:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'articolo 18, lett.; punto 4;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) famiglie nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap.

2. Se nonostante quanto sopra permane la parità di condizioni, acquisisce la priorità il richiedente che per una singola condizione oggettiva - e, a parità di questa, per una singola condizione soggettiva - ha conseguito il punteggio parziale più elevato. Permanendo ulteriormente la parità, si procede al sorteggio in sede di formazione della graduatoria ai sensi del successivo articolo 20, quarto comma.

Art. 20*Formazione della graduatoria.*

1. La Commissione, ricevuti gli atti e i documenti di cui al precedente articolo 16, esamina le domande, la documentazione e le eventuali opposizioni presentate.
2. Sulle opposizioni la Commissione decide in base ai documenti già acquisiti allegati al ricorso; non sarà tenuto conto in ogni caso di quelle documentazioni che si riferiscono a condizioni soggettive o oggettive non indicate in domanda.
3. Qualora sia necessario ampliare il numero dei concorrenti nei cui confronti effettuare la verifica della documentazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate in domanda, la Commissione segnala i nominativi ai comuni interessati, i quali sono tenuti a richiedere la documentazione stessa ed a trasmetterla alla Commissione.
4. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio e godano delle stesse condizioni di priorità. Il sorteggio viene effettuato dal Presidente della Commissione alla presenza del Segretario e di almeno due componenti la Commissione medesima ⁽⁴⁰⁾.
5. L'anzidetto termine di sessanta giorni, ove necessario, è proporzionalmente incrementato nel caso in cui al bando abbiano partecipato oltre 200 concorrenti. Qualora sia necessario prorogare ulteriormente gli anzidetti termini, il Presidente della Commissione dovrà darne motivata comunicazione al competente Assessorato regionale, al Comune e all'Ente gestore, indicando il maggiore termine occorrente, e ciò anche ai fini di modifiche della competenza territoriale della Commissione o di nomina di eventuali sottocommissioni, che potranno essere disposte dalla Giunta regionale ⁽⁴¹⁾.
6. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo. Le graduatorie devono essere sempre visibili sui siti web dei Comuni, per consentire la consultazione da parte dei cittadini, ed aggiornate in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi di ERP ⁽⁴²⁾.
7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
8. La graduatoria è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto

previsto dai successivi articoli 21 e 31. In ogni caso è vietato procedere ad assegnazione di alloggi sotto forma di custodia.

(40) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera a), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(41) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(42) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, lettera c), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21

Graduatorie speciali di assegnazione.

1. Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli, individuati ai precedenti punti a.4 e a.5 dell'articolo 18, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in graduatorie speciali, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di eventuali alloggi di superficie complessiva non superiore a mq 45 che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento di tutti gli alloggi.
2. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap di cui alla precedente lettera a.6 dell'articolo 18, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi inseriti in edifici realizzati o recuperati con eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione regionale in sede di localizzazione degli interventi costruttivi o per espressa previsione della legge di finanziamento. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 31.

Art. 22*Accertamento dei requisiti.*

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti previsti dal precedente articolo 10 e delle condizioni dichiarate, la Commissione, nel caso di dubbia interpretabilità o di inattendibilità dei dati e delle condizioni dichiarate nella domanda, nella documentazione o a seguito di segnalazione da parte del Comune, provvede a richiedere agli Uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente.
 2. In particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui alla lettera c), d) ed e) del precedente articolo 10, la Commissione può interessare gli Uffici Finanziari preposti richiedendo il relativo accertamento e può altresì richiedere al Comune ogni utile elemento di valutazione della capacità contributiva del concorrente.
 3. Per il requisito di cui alla lettera e) del precedente articolo 10, inoltre, la Commissione qualora il reddito documentato appaia palesemente inattendibile, ha l'obbligo di trasmettere la relativa documentazione agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti.
 4. I concorrenti per i quali gli eventuali accertamenti non siano stati definiti entro il termine di formazione della graduatoria vengono collocati in apposito elenco da pubblicare in calce alla graduatoria stessa e, dopo la conclusione degli accertamenti vengono inseriti, nella graduatoria medesima con il punteggio loro spettante.
-

Art. 23*Aggiornamento della graduatoria di assegnazione.*

1. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità previste dai precedenti articoli, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. La Commissione di assegnazione provvederà a richiedere, in sede di aggiornamento della graduatoria, la documentazione che giustifichi la conferma o la modificazione del punteggio.
 5. I Comuni, possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare - previa autorizzazione della Giunta regionale - i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la [legge 27 luglio 1978, n. 392](#), (e comunque non inferiore al 7 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio).
 6. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.
 7. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.
-

Art. 24

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, eccezione fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa del concorrente viene contestata dal Sindaco con lettera raccomandata all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, può formulare le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi immediatamente trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi venti giorni, respingendo le contestazioni del Comune o escludendo il concorrente dalla graduatoria ovvero mutandone la posizione.
5. In caso di mutamento della posizione così come indicato nel comma precedente, il sorteggio fra gli ex equo verrà effettuato inserendo nell'apposita urna tanti numeri quanti sono i concorrenti compresi nella posizione di ex equo aggiungendovi l'unità corrispondente al nuovo concorrente inserito. Verrà

quindi estratto un solo numero che determinerà la nuova posizione del concorrente che ha subito la modificazione del punteggio.

Art. 25

Disponibilità degli alloggi da assegnare.

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.
 2. Per gli alloggi di nuova costruzione da recuperare l'Ente attuatore è tenuto a comunicare al Comune, contestualmente alla consegna dei lavori, la data presunta di ultimazione dei lavori e, non appena possibile, la data di effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
 3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della data di rilascio non appena nota, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.
-

Art. 26

Assegnazione e standard dell'alloggio.

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria è disposta dal Sindaco del Comune territorialmente competente, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
2. Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani - calcolati trasformando la superficie dell'unità immobiliare, di cui all'[articolo 13, comma 1, lettera a\) della legge 27 luglio 1978, n. 392](#), in vani convenzionali di quattordici metri quadrati - e composizione numerica del nucleo familiare dell'assegnatario.
3. Il calcolo per la trasformazione della superficie in vani convenzionali deve essere eseguito con arrotondamento per difetto.
4. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi non può essere superato il seguente rapporto fra nucleo familiare e vani:

- a) nuclei familiari costituiti da 1 persona: 3,5 vani convenzionali;
- b) nuclei familiari costituiti da 2 persone: 4,0 vani convenzionali;
- c) nuclei familiari costituiti da 3 persone: 5,0 vani convenzionali;
- d) nuclei familiari costituiti da 4 persone: 6,0 vani convenzionali;
- e) nuclei familiari costituiti da 5 o più persone: oltre 6,0 vani convenzionali.

5. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domanda con pari e più grave connotazione di bisogno.

Art. 27

Scelta dell'alloggio.

1. Il Sindaco emette il provvedimento di assegnazione e ne dà comunicazione, con lettera raccomandata, agli aventi diritto ed all'Ente gestore.
2. L'anzidetta comunicazione deve essere spedita non oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva nel caso che gli alloggi non siano ancora disponibili e non oltre il termine di trenta giorni qualora gli alloggi siano già disponibili.
3. L'Ente gestore, una volta ricevuto il provvedimento di assegnazione, convoca gli interessati per la scelta degli alloggi.
4. La scelta, nell'ambito degli alloggi da assegnare, è compiuta dagli interessati secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria e nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo, tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Gli assegnatari nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, i quali, pur se collocati nella graduatoria speciale di cui all'articolo 21, 2° comma, non abbiano potuto usufruire di un alloggio riservato a tali categorie, hanno titolo ad effettuare la scelta dell'alloggio prioritariamente rispetto agli altri assegnatari, purché utilmente collocati in graduatoria; in tal caso l'assegnazione può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni sul rapporto nucleo/vani, di cui al precedente articolo 26, 4° comma, e l'alloggio sarà adeguato a cura dell'Ente gestore che imputerà la relativa spesa alla gestione speciale *ex articolo 10 D.P.R. n. 1036 del 1972*,

giusta quanto disposto dall'*articolo 25, 3° comma, lettera B) della legge n. 513 del 1977*. Successivamente la scelta verrà effettuata dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine utilmente collocati nelle graduatorie speciali predisposte dal Commissario di Governo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 31, tenuto conto della composizione del nucleo familiare.

5. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata per iscritto; in caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.

6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Sindaco del Comune competente.

7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendono disponibili, salvo l'eventuale mutamento della propria collocazione in graduatoria in seguito al suo aggiornamento.

Art. 28

Consegna e occupazione degli alloggi.

1. L'Ente gestore, successivamente alla scelta degli alloggi, provvede, con lettera raccomandata, alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

2. L'alloggio consegnato ai sensi del precedente comma deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

3. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore - qualora non sia stata concessa proroga da parte del Sindaco per gravi e comprovati motivi, rappresentati dall'interessato con motivata istanza prima della scadenza del termine di cui al comma precedente - intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

4. Qualora l'occupazione dell'alloggio non venga effettuata, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione, che comporta la risoluzione del contratto.

Art. 29

Contratti di locazione.

1. Il contratto di locazione viene sottoscritto dall'assegnatario per adesione ad un contratto tipo che regola i rapporti di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

2. Il contratto tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti comuni e dei servizi connessi;

5) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e revoca dell'assegnazione;

6) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità;

7) l'indicazione dello stato e delle condizioni reali dell'alloggio, mediante apposita perizia redatta da un tecnico dell'Ente gestore;

8) l'indicazione della spesa eventualmente necessaria per il ripristino dell'alloggio nonché l'impegno da parte dell'Ente gestore a detrarre tale spesa, se sostenuta dall'assegnatario, dal canone di locazione.

Art. 30*Conservazione dell'assegnazione.*

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in fabbricati che devono essere lasciati liberi per l'esecuzione di interventi di recupero o di ristrutturazione ai sensi dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), conservano il diritto all'assegnazione.
 2. A tal fine gli Enti gestori, su autorizzazione della Giunta regionale, dispongono il trasferimento temporaneo o definitivo degli assegnatari in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi all'uopo realizzati.
 3. I requisiti richiesti sono quelli per la permanenza che vengono accertati dagli stessi Enti gestori; la Commissione di assegnazione provvede alla formazione di una graduatoria con efficacia limitata alla scelta dei nuovi alloggi, la quale viene effettuata tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
-

Art. 31*Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa ⁽⁴³⁾.*

1. La Giunta regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, di norma non superiore al 25 per cento, degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare anche in funzione di programmi di acquisto e recupero, trasferimento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni, fra cui la permanenza in strutture assistenziali utilizzate dai Comuni stessi di persone senza tetto e in drammatiche situazioni di bisogno, ivi comprese le donne vittime di violenza in qualsiasi ambito sociale e a prescindere dalla loro cittadinanza laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari ⁽⁴⁴⁾.
2. All'interno dell'aliquota di cui al 1° comma una quota di alloggi non superiore al 2 per cento è riservata a persone portatrici di handicap psico - fisici e/o pazienti psichiatrici in cura presso i Dipartimenti di salute mentale (D.S.M.) delle Aziende Sanitarie. Una quota non superiore all'1 per cento è riservata ai servizi D.S.M. per la realizzazione di case protette e centri diurni.
3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati e per le assegnazioni in via provvisoria, che non possono eccedere la durata di due anni, devono sussistere i requisiti prescritti dall'articolo 10, fatta eccezione nei casi di assegnazione in via provvisoria a seguito di pubbliche calamità o sgombero di unità abitative

pericolanti o dovute a problematiche gravi per l'ordine pubblico o per i casi di sfratto per morosità incolpevole, così come disciplinato dal [decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#) (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), per come attuata dal [D.M. 14 maggio 2014](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Attuazione dell'[articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#) - Morosità incolpevole) ⁽⁴⁵⁾.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle Commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei Comuni interessati. Per l'assegnazione degli alloggi riservati alle Forze dell'Ordine rimangono in vigore tutte le disposizioni emanate con delibera della Giunta regionale n. 3181 del 1980, delibera della Giunta regionale n. 3264 del 1980, delibera della Giunta regionale n. 4028 del 1980 e delibera della Giunta regionale n. 5053 del 1980 e con circolare E.R.P. n. 5 del 1980 dell'Assessorato Regionale LL.PP. pubblicate sul B.U. n. 55 del 1980 e n. 9 del 1981.

6. [Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità] ⁽⁴⁶⁾.

7. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'[articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763](#) e successive modifiche, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei Comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dei Comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali o integrativi emanati dai Comuni stessi.

8. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione di apposita graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

9. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata [legge 26 dicembre 1981, n. 763](#).

(43) Vedi anche l'[art. 7, L.R. 21 agosto 2007, n. 20](#).

(44) Comma così modificato dall'[art. 16, L.R. 21 agosto 2007, n. 20](#).

(45) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 12, lettera a\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57](#), a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 6, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «3. Anche per le assegnazioni degli

alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.».

(46) Comma abrogato dall'art. 1, comma 12, lettera b), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 32

Subentro nella domanda e nell'assegnazione.

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 7 e secondo l'ordine indicato nello stesso articolo.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. La voltura del contratto è subordinata al pagamento di eventuali canoni arretrati.
5. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'Ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugi o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, - anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 7 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
6. L'ampliamento stabile del nucleo familiare costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
7. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore.

8. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

TITOLO III

Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi E.R.P.

Art. 33

Definizione del canone di locazione.

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi, da destinare ai fini di reinvestimento, al recupero ed alla costruzione di alloggi.
 2. Le entrate delle A.T.E.R.P. sono interamente soggette alle norme dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1977, n. 513.
 3. Le entrate degli altri Enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere a), b) e c) dell'[articolo 25 della legge n. 513 del 1977](#), sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.
 4. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14, con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.
 5. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
-

Art. 34*Elementi per la determinazione del canone.*

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli Enti gestori tengono conto del valore catastale dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
2. In via transitoria e non oltre l'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al [decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16](#), convertito con modificazioni, nella [legge 24 marzo 1993, n. 75](#), e successive modifiche ed integrazioni, il canone di riferimento sarà determinato, ove più favorevole all'assegnatario, con le modalità previste dagli articoli 12-24 della [legge n. 392 del 1978](#).
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente articolo 9.
4. Gli aumenti dei canoni locativi attualmente in vigore presso gli Enti gestori, scaturenti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, decorreranno dal 1° gennaio e saranno applicati gradualmente nel periodo di anni tre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 33, 1° comma.
5. Gli Enti gestori, a tale fine, determineranno annualmente detti costi, nonché l'importo da versare al fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 13 della [legge n. 457 del 1978](#), pari allo 0,50 per cento del valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale, onde stabilire l'entità del fabbisogno annuo complessivo del monte canoni.
6. L'aumento annuale non potrà essere in ogni caso inferiore ad 1/3 dell'importo complessivo di incremento dei canoni attualmente in vigore, dovendosi garantire il pareggio costi - ricavi di cui al punto 8.6 della delibera C.I.P.E. 13 marzo 1995.
7. Le variazioni di aggiornamento dei canoni, accertate annualmente dall'I.S.T.A.T. nel periodo di graduazione, saranno incluse nell'importo del canone relativo al quarto anno successivo.

Art. 35*Calcolo del canone di locazione.*

1. Il canone di locazione degli alloggi è determinato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, per ciascuna delle quali sono indicati i criteri di determinazione dei canoni.

A1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione minima INPS. Il canone mensile di locazione per assegnatari rientranti nella fascia A1 è di 15 euro ⁽⁴⁷⁾.

A2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito imponibile (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti) sia non superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.

Per gli alloggi assegnati a nuclei familiari rientranti in tale fascia deve essere corrisposto un «canone sociale» pari al 3 per cento del reddito imponibile familiare. Detto «canone sociale» è ridotto del 10 per cento per ogni componente nel nucleo oltre le due persone; per ogni componente che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione del 20 per cento del canone in luogo della precedente. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non può comunque derivare un «canone sociale» inferiore a 4,50 euro per vano convenzionale; tale importo viene adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi accertati dall'I.S.T.A.T. per l'anno precedente ⁽⁴⁸⁾.

B1) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia non superiore a 13.427,88 euro ⁽⁴⁹⁾.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B1, sono tenuti a corrispondere un «canone di riferimento» pari al 3 per cento del valore catastale dell'alloggio.

B2) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra 13.427,88 euro e 14.977,25 euro.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B2 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 3,1 per cento al 4 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il valore minimo di 13.427,88 euro e quello massimo di 14.977,25 euro; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra ⁽⁵⁰⁾.

B3) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia compreso tra 14.977,25 euro e 17.301,31 euro.

I nuclei familiari rientranti nell'anzidetta fascia B3 sono tenuti a corrispondere un canone di riferimento che va dal 4,1 per cento al 6 per cento del valore catastale dell'alloggio, incrementandolo in percentuale per valori compresi tra il

valore minimo di 14.977,25 euro e quello massimo di lire 17.301,31 euro; la relativa percentuale sarà calcolata per interpolazione lineare tra quelle minima e massima di cui sopra ⁽⁵¹⁾.

C) In tale fascia rientrano i nuclei familiari il cui reddito annuo complessivo, calcolato convenzionalmente secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, sia superiore al limite di decadenza che è stabilito in 17.301,31 euro.

I nuclei familiari rientranti in tale fascia sono tenuti a corrispondere un canone di locazione pari al 7,5 per cento annuo del valore catastale dell'alloggio. Per il reddito annuo complessivo eccedente il limite di 21.691,19 euro il canone di locazione subirà un ulteriore incremento di un punto percentuale rispetto al 7,5 per cento per ogni milione d'incremento del reddito ⁽⁵²⁾.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente articolo 34, il canone di riferimento è pari per i nuclei della fascia B1 al 75 per cento, per i nuclei della fascia B2 all'85 per cento e per i nuclei della fascia B3 al 100 per cento del canone determinato con le modalità previste dagli *articoli da 12 a 24 della legge n. 392 del 1978*, mentre il canone di locazione per i nuclei familiari della fascia C è pari al 165 per cento del canone determinato con le disposizioni anzidette, con ulteriore aumento di un punto percentuale per ogni milione di reddito annuo complessivo eccedente il limite di 21.691,19 euro ⁽⁵³⁾.

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma le percentuali di cui alla fascia B, pari al 75 per cento, all'85 per cento ed al 100 per cento si riferiscono ai limiti massimi di reddito delle rispettive fasce.

4. Per i redditi inferiori i relativi canoni si determinano attraverso l'applicazione di percentuali ridotte proporzionalmente ai redditi stessi, non oltre il raggiungimento del limite inferiore di fascia.

5. I canoni risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere B1, B2, B3 e C sono ridotti, rispettivamente del 18 per cento, 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare che risulti portatore di handicap.

6. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli Enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

7. Le A.T.E.R.P. e gli altri Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono tenuti a comunicare alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno tutti gli elementi necessari per accertare che, in relazione al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione, sia garantito il pareggio costi - ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonché il versamento al fondo per l'edilizia residenziale pubblica, di cui all'*articolo 13 della legge n. 457 del 1978*, dello 0,50 per cento annuo del

valore catastale del patrimonio gestito, con esclusione degli alloggi a canone sociale.

8. Sulla base degli anzidetti elementi, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno apporta eventuali necessarie variazioni al limite stabilito per la decadenza dell'assegnazione alle percentuali ed alla maggiorazione dei canoni di riferimento e di locazione, onde assicurare il raggiungimento del predetto equilibrio.

9. Eventuali eccedenze determinatesi nell'anno precedente sono destinate con deliberazione della Giunta regionale alle finalità di cui all'*articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513*.

(47) Punto così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 1), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(48) Punto così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 2), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(49) Punto così modificato dall'art. 7, comma 8, *L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 3), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(50) Punto così modificato dall'art. 7, comma 8, *L.R. 24 maggio 1999, n. 14* e dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 4), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(51) Punto così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 5), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(52) Punto così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera a), punto 6), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

(53) Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, lettera b), *L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 36

Aggiornamento dei canoni ⁽⁵⁴⁾.

1. L'aggiornamento del canone avviene secondo i criteri e le modalità di cui agli *articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392* (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

2. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce "B" ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia "C" sono annualmente aggiornati dall'Ente gestore in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato dall'articolo 34.

(54) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 14, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 36. Aggiornamento dei canoni. 1. Il canone di riferimento degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nelle fasce «B» ed il canone di locazione degli alloggi assegnati a nuclei ricadenti nella fascia «C» sono annualmente aggiornati dagli Enti gestori in base alla variazione relativa dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T. per l'anno precedente, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 34.».

Art. 36-bis

Rideterminazione canone ⁽⁵⁵⁾.

1. A decorrere dall'anno 2017, il canone locativo degli alloggi di ERP, aggiornato ai sensi dell'articolo 36, non può comunque superare il 20 per cento di quello vigente alla data del 31 dicembre 2016; in ogni caso, la rideterminazione dell'importo decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento amministrativo.

(55) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 15, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*).

Art. 37

Collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito.

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 38.

Art. 38

Accertamento periodico del reddito.

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli Enti gestori e secondo le modalità di cui all'articolo 9.
 2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.
 3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione del reddito.
 4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'Ente gestore, si applica il canone di cui al punto c) del precedente articolo 35.
 5. Qualora il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario di un alloggio di E.R.P. sia diminuito nel corso dell'anno per collocamento a riposo, disoccupazione, decesso, ovvero per altre gravi e obiettive ragioni, da documentarsi con idonee certificazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti, e ove tale diminuzione determini il passaggio ad una fascia di reddito inferiore, l'Ente gestore dispone la riduzione del canone a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
-

TITOLO IV

Norme per la gestione e autogestione degli alloggi

Art. 39*Autogestione degli alloggi e dei servizi e Anagrafe censimento alloggi E.R.P.*

1. Gli Enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
2. Negli stabili ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autogestione viene attuata al momento della consegna degli alloggi, disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.
3. Per gli alloggi già assegnati, gli Enti gestori attivano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le Organizzazioni sindacali degli assegnatari.
4. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione ovvero può sospendere la prosecuzione per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative
5. ... [\(56\)](#).
6. ... [\(57\)](#).
7. ... [\(58\)](#).
8. ... [\(59\)](#).
9. ... [\(60\)](#).

[\(56\)](#) Aggiunge un periodo all'*art. 1, comma 1, L.R. 14 aprile 1983, n. 14.*

[\(57\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'*art. 2, L.R. 14 aprile 1983, n. 14.*

[\(58\)](#) Sostituisce il comma 1 dell'*art. 4, L.R. 14 aprile 1983, n. 14.*

[\(59\)](#) Sostituisce una frase all'*art. 6, L.R. 14 aprile 1983, n. 14.*

[\(60\)](#) Sostituisce una frase all'*art. 8, L.R. 14 aprile 1983, n. 14.*

Art. 40*Modalità per l'autogestione dei servizi.*

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e congruagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
2. L'Ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.
3. Gli assegnatari che si rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, il regolamento tipo per la costituzione ed il funzionamento delle autogestioni nonché quelli per la ripartizione degli oneri tra Ente gestore ed assegnatari, per l'uso e manutenzione degli alloggi e delle parti comuni e per l'autogestione della manutenzione.
5. È in facoltà dell'Ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione una aliquota definita tra il 30 ed il 100 per cento della quota di cui alla lettera a) dell'[articolo 19 del D.P.R. n. 1035 del 1972](#) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In ogni caso la competenza ad eseguire azioni amministrative e giudiziarie a carico degli assegnatari inadempienti spetta agli organi di governo dell'autogestione.

Art. 41*Alloggi in amministrazione condominiale.*

1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. In questi stabili l'Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell'amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il

servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica

Art. 42

Finalità e ambito delle mobilità.

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione e/o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi e di carattere sociale, l'Ente gestore definisce, d'intesa con il Comune, criterio e modalità per la predisposizione di programmi di mobilità degli utenti e ne promuove l'attuazione, stabilendone altresì i relativi tempi.

2. Per i comuni superiori a 20.000 abitanti l'Ente gestore deve approvare almeno ogni tre anni il programma di mobilità dell'utenza.

3. In sede di prima applicazione della presente legge per gli anzidetti Comuni il programma deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. Per la mobilità possono essere utilizzati, oltre agli alloggi definiti dall'articolo 2 della presente legge e già assegnati, tutti gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, nonché quelli di nuova assegnazione nella misura fissata dal Comune, su proposta dell'Ente gestore, nell'ambito di un'aliquota massima del 25 per cento, da calcolarsi sui nuovi programmi di intervento; per tutti gli

alloggi indicati il cambio può essere effettuato senza distinzione fra Enti proprietari.

5. Il cambio dell'alloggio è obbligatorio e il mancato rispetto di detto cambio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.

6. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. Nell'ambito del territorio regionale il cambio di alloggio è autorizzabile previa intesa fra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Art. 43

Domande e criteri di mobilità.

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggi redatte su apposito modulo fornito dall'Ente gestore, indirizzate al Comune e all'Ente gestore medesimo, devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare: esse vengono valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 47 sulla base delle seguenti condizioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o portatori di handicap.

2. Per favorire l'espressione della domanda di mobilità degli utenti soprattutto in relazione alle esigenze pregresse, l'Ente gestore può, d'intesa con i Comuni interessati e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, emanare anche appositi bandi di concorso.

Art. 44*Commissione per la mobilità.*

1. La Commissione per la mobilità è costituita dall'Ente gestore ed è così composta:

- 2 dipendenti designati dal Direttore Generale dell'Ente gestore, di cui uno con funzioni di Presidente;

- 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

- 2 dipendenti del Comune in cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

2. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono almeno nominati tre componenti, uno dei quali abbia la funzione di Presidente.

3. Per le altre norme di funzionamento si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17, commi 5, 6 e 7.

4. La Commissione formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e delle priorità di cui al precedente articolo, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per la conservazione dell'alloggio.

5. La Commissione, entro novanta giorni dalla sua costituzione, provvede all'esame delle domande eventualmente presentate in precedenza.

6. Trascorso tale termine la Commissione esamina le domande entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 45*Norme per la gestione della mobilità.*

1. L'Ente gestore, sulla base della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio formulata dalla Commissione e pubblicizzata nei confronti degli utenti, individua gli alloggi da sottoporre alla scelta degli assegnatari richiedenti le seguenti indicazioni:

- a) è data priorità all'effettuazione dei cambi richiesti da assegnatari nel cui nucleo sia presente un portatore di handicap e/o fondati su gravi motivi di salute, attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione;

b) hanno altresì priorità i nuclei monopersonali in situazione di sovraffollamento che accettano il trasferimento in alloggi più piccoli;

c) è favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere o isolato, con precedenza per i cambi che possono effettuarsi nello stesso edificio;

d) è garantito il miglioramento o almeno il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

e) i cambi vengono effettuati rispettando di norma lo standard abitativo di cui al precedente articolo 26.

2. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati prioritariamente al soddisfacimento delle richieste di cambio, vengono, in caso di mancata utilizzazione entro trenta giorni, assegnati sulla base della graduatoria generale.

3. Gli Enti gestori, attraverso i programmi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, operano per rimuovere le cause di mobilità dovute a inadeguatezza fisico - tecnica degli alloggi e degli edifici.

TITOLO VI

Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale

Art. 46

Annullamento dell'assegnazione.

1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio viene disposto con provvedimento motivato dal Sindaco del Comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, fissa all'assegnatario dell'alloggio un termine di quindici

giorni per la presentazione di deduzioni scritte e documentate, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 47

Decadenza dell'assegnazione.

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità contestata;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'articolo 48.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 46 ⁽⁶¹⁾.
3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata nel successivo articolo 57, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera e) del presente articolo.
5. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
6. Per il cedente di cui alla lettera a) del 1° comma e nei confronti di chi abbia usufruito dell'alloggio, si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1977, n. 513.

(61) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 16, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di assegnazione che nella fattispecie non è richiesta.».

Art. 48

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito.

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito stabilito per l'assegnazione, aumentato del 75 per cento.
2. Gli assegnatari con reddito superiore al limite sopra indicato, ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, gli assegnatari interessati sono collocati nella fascia di reddito «C» e devono corrispondere il canone di locazione nella misura stabilita per tale fascia, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'assegnatario ha superato detto limite.
3. La Regione, nell'ambito dei programmi di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli Enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione - in via prioritaria - di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque

fruiscano di un reddito il cui livello sia superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

Art. 49

Fondo sociale.

1. È istituito il Fondo Sociale Regionale per la concessione di contributi a favore di famiglie in grave situazione di bisogno al fine di consentire il pagamento del canone, integrare le spese per i servizi accessori dell'abitazione e conseguire l'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità e le forme di funzionamento del fondo.

3. Il fondo di cui al comma precedente è alimentato:

a) da una contribuzione regionale, che viene annualmente ripartita dalla Giunta tra le A.T.E.R.P. in misura direttamente proporzionale al numero degli alloggi in gestione;

b) da una aliquota delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare delle A.T.E.R.P. non avente destinazione abitativa;

c) da altre eventuali contribuzioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 50

Accesso al Fondo Sociale.

1. Possono beneficiare del Fondo Sociale di cui al precedente articolo 49:

a) gli assegnatari di alloggi per nuclei familiari rientranti, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, nelle fasce A1 e A2 per il calcolo del canone di locazione;

b) gli assegnatari che si trovano temporaneamente, a causa di accertato e prolungato stato di disoccupazione e/o di grave malattia, in condizioni di estremo disagio economico tale da non consentire il regolare pagamento dei canoni e delle quote accessorie.

2. L'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso al Fondo Sociale viene effettuato dagli Enti gestori sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari regolarmente costituite.

3. Le organizzazioni sindacali e le associazioni degli assegnatari di cui al precedente comma, possono prendere visione degli atti del procedimento di ammissione ai benefici del Fondo Sociale prima che l'Ente gestore emetta il provvedimento.

4. Le organizzazioni sindacali degli assegnatari e degli inquilini possono essere delegate dai propri rappresentanti, con autorizzazione sottoscritta, alla riscossione della quota tessera attraverso l'utilizzazione dei moduli di versamento adoperati per i canoni di locazione da destinare alle A.T.E.R.P., previa modalità da concordarsi tra queste ultime e le organizzazioni sindacali della utenza ⁽⁶²⁾.

⁽⁶²⁾ Comma aggiunto dall'art. 7, comma 7, L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 51

Risoluzione del contratto.

1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione ⁽⁶³⁾.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Sui canoni non corrisposti sono dovuti gli interessi in misura pari a quella stabilita per le obbligazioni tributarie.

4. In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguente decadenza, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non inferiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori applicano le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

6. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario accertati dalle A.T.E.R.P. e comunicati dallo stesso al Comune per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

7. All'atto della cessazione delle condizioni di cui al comma precedente l'A.T.E.R.P. determina le modalità di recupero delle somme dovute.

(63) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 52

Occupazioni e cessioni illegali di alloggi.

1. L'Ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

2. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documentate.

3. L'atto dell'Ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale n. 8 del 1995.

5. Nei confronti degli occupanti abusivi il legale rappresentante dell'Ente gestore persegue con querela ai sensi dell'articolo 633 del codice penale.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, 1° comma della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è fissato alla data di entrata in vigore della legge stessa. Limitatamente ai casi di cessione illegale di alloggi, detto termine viene fissato alla data del 31 dicembre 2004 ⁽⁶⁴⁾.

7. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi

di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell'Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore ⁽⁶⁵⁾.

7-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 aprile 2018, inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti⁽⁶⁶⁾.

(64) Periodo così modificato dall'[art. 11, comma 1, lettera a\), L.R. 2 marzo 2005, n. 8](#).

(65) Comma dapprima sostituito dall'[art. 47, comma 2, lettera a\), L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#) e poi così modificato dall'[art. 1, comma 18, lettera a\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57](#), a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «7. Su richiesta dell'occupante senza titolo di un alloggio di E.R.P. soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#), è consentita la rateazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di cinque anni, secondo le modalità da concordare con l'Ente gestore.».

(66) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 18, lettera b\), L.R. 22 dicembre 2017, n. 57](#), a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 53

Esclusione dell'assegnazione.

1. L'esclusione dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 26, terzo e quarto comma, della [legge 8 agosto 1977, n. 513](#) e dell'[articolo 53, ultimo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), viene disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. Una volta accertate le condizioni previste dagli articoli citati nel comma precedente, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'interessato delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dagli interessati non emergono elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'esclusione dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio della Commissione di assegnazione.

5. Si osservano, in quanto applicabili, gli ultimi tre commi dell'articolo 47.

6. L'esclusione dall'assegnazione può avere luogo soltanto nelle fasi successive all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 54

Riscossione del canone.

1. Al fine di garantire una applicazione uniforme in tutta la Regione per la riscossione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale emanerà direttive, con apposito schema di convenzione, per la razionalizzazione del sistema di riscossione stesso.

2. Le direttive di cui al comma precedente dovranno garantire la tutela degli inquilini rispetto ad oneri aggiuntivi.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 55

Bandi di concorsi già pubblicati.

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a procedure concorsuali, i cui bandi sono stati resi noti almeno centoventi giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, continua ad essere disciplinata dal [D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035](#) e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato [D.P.R. n. 1035 del 1972](#) conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate ai sensi della presente legge.

3. I concorsi emanati successivamente alla data indicata nel precedente comma primo sono annullati di diritto ed i partecipanti sono invitati dai Comuni che hanno emesso il bando a riproporre una nuova domanda ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Per le graduatorie non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede mediante la predisposizione di un'unica graduatoria sulla scorta dell'unificazione delle domande prodotte in riferimento ai bandi pubblicati alla data del 31 marzo 1996.

Art. 56

Emanazione dei bandi.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 13 vengono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
 2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 17.
 3. Fino alla nomina delle nuove Commissioni di cui all'articolo 17 sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi, istituite ai sensi dell'*articolo 6 del D.P.R. n. 1035 del 1972*.
-

Art. 57

Graduazione dei provvedimenti di decadenza per reddito.

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, l'accertamento del reddito ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, deve essere compiuto entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
2. Gli Enti gestori, graduano i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza di cui al precedente articolo 47, secondo i seguenti criteri:
 - a) entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 50 per cento del limite consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;
 - b) entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito convenzionale superiore al 25 per cento del limite consentito per la permanenza;

c) entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma vengono emessi preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito convenzionale compreso nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato sino al 25 per cento.

3. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, non sono più consentite ulteriori forme di proroga dell'esecuzione del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 48.

Art. 58

Immobili adibiti ad attività connesse con l'esercizio del ministero pastorale.

1. Gli enti gestori di patrimonio abitativo pubblico sono autorizzati a concedere in comodato gratuito, per un tempo non inferiore ad anni 10, eventualmente rinnovabile, gli immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnati o comunque adibiti ad attività pastorali, culturali, sociali, di accoglienza e ristoro, ricreative, svolte senza fine di lucro da enti parrocchiali, istituti religiosi, associazioni confessionali, nonché da associazioni di volontariato riconosciute dalla competente autorità religiosa ed iscritte nell'albo regionale di cui alla [legge regionale n. 46 del 1990](#), così come modificata dalla [legge regionale n. 18 del 1995](#).

2. La concessione viene effettuata dagli enti gestori alla competente autorità religiosa di cui all'[articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 21 del 1990](#), su richiesta della stessa.

Art. 59

Organizzazione e rappresentanza sindacale degli assegnatari.

1. I Comuni e gli Enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati e rappresentati sindacalmente.

Art. 59-bis
Adempimenti transitori.

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dall'Aterp provinciali, che alla data del 31 dicembre 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli assegnatari, in deroga all'[articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#), nello stesso termine di 12 mesi, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Ai relativi adempimenti le Aterp possono provvedere attraverso soggetti concessionari previo affidamento con procedure di evidenza pubblica".
2. Gli atti relativi alle operazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro trenta giorni dalla loro definizione.
3. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle Aterp competenti ⁽⁶⁷⁾.

(67) Il presente articolo, aggiunto dall'[art. 11, comma 1, lettera b\), L.R. 2 marzo 2005, n. 8](#) poi sostituito dall'[art. 24, comma 1, lettera a\), L.R. 21 agosto 2006, n. 7](#) e successivamente modificato dall'[art. 12, comma 1, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 29, comma 4, L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 59-bis. Adempimenti transitori. 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle ATERP provinciali, che alla data del 30 giugno 2007, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate tra le parti, entro il 31 dicembre 2007.

2. Sulle somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 2007 non vengono applicati interessi legali o moratori.
3. Per il periodo antecedente il 1° gennaio 1997, le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale.
4. L'assegnatario, in deroga all'articolo 38, comma 4, che sia stato collocato ai fini della determinazione del canone dell'alloggio, nella fascia di reddito di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), per non aver prodotto la documentazione richiesta a dimostrazione del reddito del suo nucleo familiare, può inoltrare all'ATERP, entro il 31 ottobre 2007, domanda per la rideterminazione, con effetto retroattivo, del canone di locazione del proprio alloggio in relazione all'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare.
5. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle ATERP competenti.».

Art. 59-ter*Estinzione del diritto di prelazione.*

1. Il diritto di prelazione previsto dall'*articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560* si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'ATERP un importo pari al 5% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge.
2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex *legge 17 febbraio 1992, n. 179* e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi.
3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della *legge 24 dicembre 1993, n. 560* e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla *legge 24 dicembre 1993, n. 560* e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla *legge n. 560/1993* ⁽⁶⁸⁾.
5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell'assegnazione ⁽⁶⁹⁾.
6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali ⁽⁷⁰⁾.
7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla *legge n. 560/1993* e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta Regionale, nonché alla copertura

degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3 ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾.

7-bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'*articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono destinare prioritariamente il 60 per cento dei proventi delle vendite, di cui alle procedure di alienazione previste dagli *articoli 243-bis e 255 del D.Lgs. n. 267/2000*, al risanamento finanziario del bilancio comunale. La restante parte di tali proventi è destinata alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7 ⁽⁷³⁾.

(68) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 2, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19*, poi così sostituito dall'*art. 37, comma 1, primo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla *legge 24 dicembre 1993, n. 560* e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla *legge n. 560/1993*.».

(69) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 2, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19*, poi così modificato dall'*art. 37, comma 1, secondo alinea, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 58 della stessa legge*).

(70) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 2, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(71) Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 2, lettera b), L.R. 12 giugno 2009, n. 19*.

(72) Articolo aggiunto dall'*art. 24, comma 1, lettera b), L.R. 21 agosto 2006, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(73) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 2 maggio 2013, n. 20* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 19, L.R. 22 dicembre 2017, n. 57*, a decorrere dal 23 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «7-bis. I Comuni calabresi dichiarati in dissesto finanziario, nonché quelli che abbiano deliberato l'adesione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'*articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono destinare prioritariamente i proventi delle vendite di cui ai piani richiamati al comma 4 al risanamento finanziario del bilancio comunale. Quote residuali di tali proventi sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui al comma 7.».

L.R. 30 marzo 1995, n. 8 [\(1\)](#).

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 aprile 1995, n. 36.

Art. 1

1. Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#), che alla data del 31 dicembre 2015 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica [\(2\)](#).

1-bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2017, da nuclei familiari che, alla data del 30 settembre 2020, versino in condizione di grave disagio socio - economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all'[articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza [\(3\)](#).

1-ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio [\(4\)](#).

1-quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1-bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l'attestazione della condizione di grave disagio socio - economico del nucleo familiare [\(5\)](#).

1-quinq. In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1-bis è assegnato, per la durata di cinque

anni, l'alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l'assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all'assegnazione originaria [\(6\)](#).

1-sexies. Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano gli [articoli 32 e 59-ter della L.R. 32/1996](#) e l'[articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla [L.R. 32/1996](#) e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)" [\(7\)](#).

2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'[art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a:

a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'[art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#), se il nucleo familiare è costituito da un unico componente;

b) euro 28.212,74 se il nucleo familiare è costituito da due componenti [\(8\)](#);

c) euro 33,586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di euro 3.358,65 per ciascun componente aggiuntivo [\(9\)](#).

[\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36](#), a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 31, comma 4, L.R. 17 agosto 2005, n. 13](#), dall'[art. 47, comma 1, lettera a\), L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#) e dall'[art. 1, comma 1, L.R. 17 luglio 2013, n. 36](#).

[\(3\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36](#), a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), dall'[art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47](#) e dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 16 dicembre 2019, n. 59](#).

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36](#), a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3, comma 1, della medesima legge](#)). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), dall'[art. 3, comma 1, lettera b\), L.R. 19 dicembre 2018, n. 47](#) e dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 16 dicembre 2019, n. 59](#).

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), a decorrere dal 5 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 5, comma 1, della medesima legge](#)).

(6) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), a decorrere dal 5 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. [1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), a decorrere dal 5 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

(8) Lettera così modificata dall'art. [29, comma 1, lettera a\), L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario importo di £. 42.000.000 con quello attuale in euro.

(9) Lettera così modificata dall'art. [29, comma 1, lettera b\), L.R. 13 giugno 2008, n. 15](#). La modifica ha riguardato la sostituzione degli originari importi, rispettivamente, di £ 50.000.000 e di £. 5.000.000 con quelli attuali in euro.

Art. 2

1. La regolarizzazione è subordinata:

a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone soggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese [\(10\)](#);

b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall'intervenuta occupazione [\(11\)](#).

1-bis. Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di dieci anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 10 per cento delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello, in corso di validità, è inferiore a 8.000,00 euro è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 5 per cento delle somme dovute [\(12\)](#).

(10) Lettera così modificata dall'art. [2, comma 1, lettera a\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36](#), a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(11) La presente lettera, già modificata dall'art. [7, comma 9, L.R. 22 settembre 1998, n. 10](#), è stata poi così sostituita dall'art. [47, comma 1, lettera b\), L.R. 12 giugno 2009, n. 19](#). Il testo precedente era così formulato: «b) alla circostanza che l'alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di consegna.».

(12) Comma dapprima aggiunto dall'art. [2, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#) e poi così modificato dall'art. [2, comma 1, lettera b\), L.R. 30 dicembre 2020, n. 36](#), a decorrere dal 31 dicembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.

Art. 3-bis [\(13\)](#)

1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricognizione effettuata dall'Aterp regionale, che illustri la situazione giuridica, dei rapporti locativi, l'eventuale contenzioso esistente e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su proposta dell'Assessore competente in materia, un piano di interventi che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari.

(13) Articolo aggiunto dall'art. [1, comma 2, L.R. 17 luglio 2013, n. 36](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 3-ter [\(14\)](#)

1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.

2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l'eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.

3. In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla [L.R. 32/1996](#), ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica .

(14) Articolo aggiunto dall'art. [3, comma 1, L.R. 3 ottobre 2018, n. 38](#), a decorrere dal 5 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 527 della seduta del 30 dicembre 2020.

Oggetto: Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 17 marzo 2017.

Presidente F.F.: F.to Dott. Antonino Spirlì

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente Generale: F.to Avv. Eugenia Montilla

Dirigente di Settore: F.to Ing. Francesco Costantino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ANTONINO SPIRLÌ	Presidente F.F.	X	
2	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
3	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
6	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
7	FRANCESCO TALARICO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale Reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 428219 del 30/12/2020

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, istituisce enti, aziende ed agenzie regionali sui quali esercita poteri di indirizzo e di controllo, partecipa a società di capitali, promuove la costituzione di fondazioni e aderisce a fondazioni già costituite;
- la misura e la modalità del controllo attivabile dalla Regione Calabria sui soggetti privati, in ossequio e nel rispetto della normativa vigente, è principalmente correlata al valore della quota posseduta in ciascuna società di capitali partecipata e/o al valore del fondo versato in ciascuna fondazione partecipata;
- la gestione degli enti strumentali e delle singole società e/o fondazioni, nelle quali la Regione possiede una partecipazione, costituisce strumento di governo indiretto per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici assegnati dal Governo regionale;

VISTE

- la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10.11.2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 94 del 17.03.2017, n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018, con le quali sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle fondazioni, società ed enti strumentali;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 22 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Regione definisce le modalità della vigilanza sugli enti strumentali e sulle società e fondazioni a partecipazione regionale, con l'obiettivo di delineare la tipologia di informazioni che gli organi di vertice sono tenuti a fornire ai fini di un effettivo controllo delle attività realizzate;

CONSIDERATO CHE

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è stato introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ed è stato, anche, sancito l'obbligo di elaborazione del bilancio consolidato dell'amministrazione regionale con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, è stato approvato il Codice che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

- con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono state approvate disposizioni in merito alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta in attuazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la normativa regionale in materia di contenimento della spesa ed in particolare le leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 11 agosto 2010, n. 22, 27 dicembre 2012, n. 69, 30 dicembre 2013, n. 5, 27 aprile 2015, n. 11, 13 gennaio 2015, n. 3, 27 dicembre 2016, n. 43;

CONSIDERATO CHE

- la recente evoluzione normativa ha imposto alla Regione un importante rafforzamento dei meccanismi di coordinamento strategico di enti, aziende, agenzie, società partecipate e fondazioni, al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni di legge e il raggiungimento degli obiettivi strategici da parte di tutti i soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti;
- le norme introdotte in materia di società partecipate, finalizzate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, prevedono disposizioni specifiche relative alla gestione ed al controllo, alla razionalizzazione delle società, stabilendo una serie di adempimenti da parte dell'amministrazione regionale, nonché l'individuazione di strutture deputate al controllo e al monitoraggio degli adempimenti stessi;
- l'esercizio del potere gestionale delle partecipazioni pubbliche implica la conoscenza dei dati rilevanti ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche ed operative attraverso l'acquisizione coordinata delle notizie necessarie per l'esercizio del diritto di socio, la comunicazione delle informazioni sulla gestione, il rafforzamento dei flussi informativi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti per la definizione delle modalità di raccordo tra i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività;
- i flussi informativi coinvolgono i soggetti interni e sono funzionali alle esigenze conoscitive degli organi di vertice politico-amministrativo, nonché gli stakeholder esterni interessati al buon andamento della gestione operativa cui rispondono, in primo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa;
- i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti pubblici e delle società e fondazioni a partecipazione regionale devono effettuare la verifica in materia di contenimento della spesa ai sensi della normativa vigente e che, nel contempo, è necessario garantire il coordinamento e il monitoraggio dell'attività relativa alla verifica in materia di *spending review*;

TENUTO CONTO CHE

-
- il controllo analogo è rivolto alle società e alle fondazioni in house *providing*;
- il corretto esercizio del controllo analogo non può prescindere dalla puntuale conoscenza dell'attività gestoria delle singole società e fondazioni in house e che, pertanto, risulta indispensabile l'adeguato supporto dei Dipartimenti competenti per materia;
- l'esercizio del controllo analogo deve essere regolato da uno specifico modello di *governance*;

PRESO ATTO CHE

- la struttura amministrativa dei Dipartimenti e Strutture equiparate della Giunta Regionale prevista dal regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019, è stata modificata con i regolamenti regionali n. 6 del 18 maggio 2020, n. 10 dell'11 giugno 2020, n. 13 del 3 luglio 2020, n. 16 del 10 agosto 2020 e n.17 del 28 settembre 2020;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 489 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n.175 e .s.m.i..
- è stato istituito presso il Dipartimento Segretariato Generale il Settore 7 "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali", con compiti di coordinamento strategico delle società, delle fondazioni e degli enti strumentali, monitoraggio dei flussi informativi, rapporti con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività delle società partecipate, fondazioni ed enti strumentali, controllo societario ed amministrativo sulle società partecipate e controllo amministrativo sulle fondazioni;
- con legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43, recante "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)", articoli 5 e 6, sono state rispettivamente apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015) e ribadite le misure di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali, prevedendo una serie di adempimenti da parte del Dipartimento competente in materia di coordinamento strategico enti strumentali, società e fondazioni, unitamente ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, per i quali è necessario disciplinare le modalità operative nella nuova direttiva sui controlli;
- nel corso del 2020, sono stati tenuti diversi incontri nei mesi di settembre ed ottobre tra il Settore "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali", il Dipartimento Bilancio ed i Dipartimenti vigilanti al fine di acquisire proposte per migliorare l'attuale sistema di governance della società, fondazioni, enti strumentali.

RITENUTO DI

- ridefinire le funzioni delle strutture amministrative interessate alla gestione delle partecipazioni societarie e al controllo delle società e delle fondazioni, nonché al controllo analogo in considerazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale;
- di modificare gli allegati 1-2-3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 94/2017
- di revocare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018
- precisare che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- allegato 1, che definisce le declaratorie ed i compiti dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e al controllo sugli enti strumentali, aziende, agenzie, fondazioni e società a partecipazione regionale;
- allegato 2, che riporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti strumentali, società e fondazioni secondo la nuova struttura organizzativa;
- allegato 3, che definisce le direttive sul modello di governance delle società e delle fondazioni in house *providing* regionali;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie,

nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale,

DELIBERA

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

- 1.- di revocare le deliberazioni di Giunta Regionale n. 159 del 21.04.2017 e n. 373 del 10.08.2018;
- 2.- di approvare la ridefinizione delle funzioni ed attività dei dipartimenti interessati alla gestione delle partecipazioni e alla vigilanza sugli enti strumentali, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni a partecipazione regionale, secondo quanto riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, precisando che il sistema delineato dal presente provvedimento non riguarda gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, che rispondono ad un diverso regime di vigilanza;
- 3.- di definire per ciascun ente, azienda e agenzia, società partecipata e fondazione i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in riferimento della nuova struttura organizzativa secondo quanto riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4.- di approvare il modello di governance dell'esercizio del controllo analogo di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5.- di stabilire che i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle società e delle fondazioni in house svolgano le attività necessarie per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione previo parere obbligatorio del Dipartimento Segretariato Generale;
- 6.- di stabilire che i dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di enti, società e fondazioni, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, comunichino al Dipartimento Segretariato Generale quale unità operativa, all'interno dei settori esistenti, è competente all'esercizio della vigilanza sugli enti strumentali, sulle agenzie, aziende, società e fondazioni, unitamente al nominativo del dirigente responsabile della funzione di vigilanza;
- 7.- di stabilire che l'istruttoria sull'esercizio del diritto di socio è attribuita al Settore 7 "Legalità e sicurezza - Attuazione L.R. N. 9/18 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali" del Dipartimento Segretariato Generale, nei termini di cui agli allegati 1-2-3 alla presente deliberazione;
- 8.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, ai Dipartimenti regionali interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to AVV. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE F.F.
F.to Dott. Antonino SPIRLI'

Allegato 1 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato1****“Funzioni ed attività in materia di coordinamento e controllo delle società partecipate, fondazioni, enti strumentali”**

A	DIPARTIMENTO SEGRETARIATO GENERALE
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività nell'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie, delle società e fondazioni.
	Cura l'istruttoria e propone le deliberazioni in materia di costituzione di nuove società e fondazioni o variazione nelle partecipazioni.
	Supporta il Presidente della Giunta Regionale o i suoi delegati per le attività concernenti la partecipazione alle assemblee.
	Cura, sulla base delle comunicazioni inviate dalle società partecipate e con riferimento all'ordine del giorno indicato, gli adempimenti previsti per la partecipazione alle assemblee e predispone specifiche relazioni per il Presidente della Giunta regionale sulle questioni di propria competenza, coordinando la propria attività con quella dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività.
	Rilascia, d'ufficio o su richiesta dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, pareri obbligatori in ordine alle proposte di deliberazione relative a; - acquisizione di nuove partecipazioni; - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti; - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite; - modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Cura, di concerto con i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'istruttoria necessaria per l'approvazione degli statuti sociali e dei patti parasociali.
	Partecipa ai tavoli tecnici aventi ad oggetto le vicende che interessano gli enti, le agenzie, le aziende, le società e le fondazioni, garantendo il necessario supporto ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine al superamento delle criticità ed alla definizione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali relative alla gestione sociale, e cura direttamente, ove necessario, i rapporti con altre strutture e organi ai fini della risoluzione delle problematiche insorte.
	Predispone dossier periodici sui soggetti controllati contenenti proposte di risoluzione di eventuali problematiche insorte e di adeguate misure correttive, al fine di consentire al Presidente della Giunta Regionale di adottare indirizzi per l'azione amministrativa.
	Predispone relazioni periodiche sull'attuazione, revisione e perfezionamento della strategia regionale relativa ad enti, agenzie, aziende, società e fondazioni, rapportandosi costantemente con l'Ufficio di Gabinetto del Presidente.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche sulla base delle notizie trasmesse dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle

	attività, adottando i relativi provvedimenti con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei piani.
	Cura l'istruttoria e propone la deliberazione relativa al provvedimento annuale di analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione regionale ed all'eventuale piano di riassetto ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
	Elabora annualmente un report sugli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni in cui vengono riportate, in particolare, la compagine sociale, la composizione degli organi di amministrazione e controllo e i dati sintetici contabili.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, aziende, agenzie e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica.
	Cura, sulla base delle comunicazioni obbligatorie poste in essere dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e dei soggetti partecipati, l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati previste dalla normativa vigente degli enti strumentali, le società e le fondazioni.
	Comunica al responsabile della trasparenza i dati relativi a società, fondazioni ed enti strumentali e dipendenti per le pubblicazioni previste dalla vigente normativa.
	Elabora circolari di coordinamento destinate ai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e dipendenti, sulle aziende, agenzie, società e fondazioni, nonché ai soggetti vigilati e partecipati, al fine di assicurare il rispetto delle normative e la gestione dei flussi informativi.
	Controlla e monitora l'attuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate, informando sull'esito i dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e il Dipartimento Economia e Finanze.
	Supporta i dipartimenti che esercitano la vigilanza sull'attività in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti, agenzie, aziende, società e fondazioni.
	Monitora le attività dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività in ordine alle verifiche del rispetto della normativa vigente in materia di contenimento delle spese di società, fondazioni ed enti strumentali regionali
	Monitora la predisposizione, da parte dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, degli atti da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali e della magistratura contabile e degli atti di irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese in base alle norme vigenti.
B	DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
	Effettua, mediante indicatori, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle società in cui la Regione possiede una maggioranza qualificata.
	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle società partecipate e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, la verifica della redditività del capitale investito nelle società in cui la Regione possiede una quota di minoranza.

	Effettua, sulla base della documentazione inviata dalle fondazioni e dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività, l'analisi economico-finanziaria dei bilanci delle fondazioni regionali.
	Rende, su richiesta del Dipartimento Segretariato Generale, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni, parere in ordine agli aspetti contabili di propria competenza sugli atti inerenti la costituzione e/o variazioni di società, fondazioni ed enti strumentali o dipendenti che hanno riflessi sul bilancio regionale.
	Predisporre ed invia al Dipartimento Segretariato Generale, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, specifico report analitico in merito agli aspetti contabili aventi riflessi sul bilancio regionale per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Fornisce al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni di competenza utili alla revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni anche ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
	Effettua l'istruttoria relativa ai procedimenti concernenti i bilanci e ai rendiconti degli enti, aziende e agenzie regionali trasmessi dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Predisporre circolari e direttive per gli enti strumentali, le società e le fondazioni relativamente agli aspetti contabili di competenza.
	Sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli enti, agenzie, aziende e società componenti del Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Comunica agli enti, alle aziende e alle società la partecipazione al Gruppo Regione Calabria ai fini della redazione del bilancio consolidato.
	Impartisce le direttive agli enti strumentali, agenzie, aziende, società e fondazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.
	Cura gli adempimenti per l'elaborazione del bilancio consolidato, consolida le scritture contabili degli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni anche sulla base dei documenti contabili acquisiti dai dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e predisporre la proposta di bilancio consolidato regionale.
	Trasmette al Dipartimento Segretariato Generale informazioni e dati relativi agli enti, aziende, agenzie, società e fondazioni al fine di assicurare la gestione dei flussi.
	Appone il visto di parificazione con le scritture contabili della Regione al fine di attestare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti presentati dagli agenti contabili delle società partecipate e quelli riportati nel conto del patrimonio.
C	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DEGLI ENTI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AGENZIE E AZIENDE</i>
	Esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali o dipendenti, delle aziende e agenzie regionali.

	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi degli enti strumentali e dipendenti, delle aziende e agenzie.
	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
	Trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale gli atti di cui al punto precedente per lo svolgimento delle attività di competenza.
	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Segretariato Generale, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
	Propongono gli obiettivi annuali da assegnare agli enti strumentali o dipendenti, ed alle aziende e agenzie regionali vigilate.
	Inviando, entro i termini di legge, al Dipartimento Economia e Finanze i bilanci di previsione e i rendiconti approvati dagli enti, dalle aziende e agenzie regionali vigilati, corredati dall'istruttoria e dal parere di competenza ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Acquisiscono i bilanci di esercizio approvati dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale.
	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti vigilati assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
	Trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni necessarie per l'implementazione delle banche dati secondo i tempi e le modalità previste.
D	<i>DIPARTIMENTI CHE ESERCITANO LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE E FONDAZIONI REGIONALI</i>
	Esercitano la vigilanza sulle attività delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni regionali.
	Curano l'istruttoria degli atti di nomina, revoca e decadenza degli organi delle società e fondazioni.
	Acquisiscono il parere del Dipartimento Segretariato Generale, curano l'istruttoria e propongono le deliberazioni relative a: - acquisizione di nuove partecipazioni: - acquisizione di nuove partecipazioni da parte delle società controllate già esistenti, - aumenti di capitale sociale; - copertura delle perdite;

	- modifiche statutarie; - approvazione di strategie aziendali.
	Acquisiscono atti o documenti dalle società e fondazioni, ai fini dell'attività di controllo.
	Effettuano, con cadenza almeno annuale, la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società e fondazioni vigilate, assicurando l'assenza di discordanze e garantendo la trasmissione al Dipartimento Economia e Finanze di specifica informativa, asseverata dagli organi di revisione, ai sensi della lettera j), comma 6, dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
	Effettuano, anche mediante l'esercizio di poteri ispettivi, la verifica sul contenimento delle spese nel corso dell'esercizio finanziario e obbligatoriamente in sede di esame dei documenti contabili consuntivi e propongono alla Giunta Regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.
	Inviano al Dipartimento Segretariato Generale l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine al rispetto degli obblighi in materia di contenimento della spesa anche ai fini del monitoraggio dei flussi informativi.
	Curano l'istruttoria, coordinandosi con il Dipartimento Segretariato Generale, nei procedimenti per eventuali irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di contenimento delle spese, nonché per la predisposizione delle relazioni da inviare alla Magistratura contabile e da sottoporre agli organi di indirizzo politico amministrativo.
	Predispongono ed inviano al Dipartimento Segretariato Generale specifica relazione debitamente sottoscritta entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione a supporto dell'istruttoria, salvo che non siano necessari chiarimenti o integrazioni e, comunque, in tempo utile per l'assemblea, per consentire l'esercizio dei diritti di azionista dei delegati regionali alle assemblee societarie.
	Verificano l'assolvimento da parte di società e fondazioni coinvolte degli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consolidato con particolare riferimento all'approvazione dei bilanci nei termini di legge adeguati ai fini del consolidamento.
	Partecipano al processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie e al processo di riordino delle fondazioni ponendo in essere le misure per l'attuazione dei piani di rispettiva competenza.
	Inviano al Dipartimento Segretariato Generale, secondo le scadenze fissate, tutte le informazioni ed attestazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento delle banche dati in materia di società partecipate/fondazioni.
	Curano e gestiscono i "contratti di servizio" normativamente previsti ed elaborano indicatori extra contabili (standard qualitativi e tecnici) previsti dai contratti stessi provvedendo al loro costante monitoraggio.
	Verificano i documenti programmatici delle società e delle fondazioni e monitorano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti.
	Valutano con cadenza semestrale gli standard quali-quantitativi e analizzano la relazione sulla gestione degli organi di amministrazione delle società e delle fondazioni.
	Inviano al Dipartimento Segretariato Generale apposita relazione concernente le risultanze delle verifiche di cui ai due punti precedenti.

E	COMPETENZE DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI O DIPENDENTI, AZIENDE E AGENZIE
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di previsione e i rendiconti (se in contabilità finanziaria) ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
	Inviano al dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio (se in contabilità economico-patrimoniale) approvati entro i termini previsti.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
	Trasmettono ai dipartimenti che esercitano la vigilanza, nonché al Dipartimento Segretariato Generale ai fini del monitoraggio dei flussi, le informazioni necessarie per verificare le attività gestorie, nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa normativamente previste e per l'istruttoria sull'autorizzazione preventiva della Giunta Regionale concernente le spese per il personale a qualunque titolo, secondo la normativa vigente in materia.
F	COMPETENZE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati richiesti previsti dalla normativa di riferimento, nonché quelli richiesti per le attività di controllo di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le società in house providing, trasmettono ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Segretariato Generale le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste e per consentire l'istruttoria sulle attività concernenti l'esercizio dei poteri del socio.
	Assolvono agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico sulle società partecipate.
G	COMPETENZE DELLE FONDAZIONI REGIONALI
	Inviano, entro i termini di legge, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività i bilanci di esercizio approvati.
	Trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze tutte le informazioni, i documenti e i dati previsti dalla normativa di riferimento, o richiesti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di competenza.
	Fermo restando quanto previsto per le fondazioni in house providing, trasmettono al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività e al Dipartimento Segretariato

	Generale le informazioni necessarie per valutare il rispetto delle misure di contenimento della spesa legislativamente previste.
--	--

Allegato 2 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato2****“Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività di
Enti Strumentali, Società e Fondazioni regionali”**

SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE	DIPARTIMENTO
SacalSpA	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità
Ferrovie della Calabria Srl	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici Mobilità (Settore Sistema Aeroportuale, Portuale e Logistica)
Fincalabra Spa	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produ e Turismo
Terme Sibarite SpA	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Banca Popolare Etica	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
ComalcaSrl	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
ComarcSrl in liquidazione	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Somesasrl in liquidazione	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
SoricalSpA in liquidazione	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Stretto di Messina SpA in liquidazione	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Aeroporto S. anna SpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
ComacSrl in fallimento	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Consorzio CIES in fallimento	Dipartimento Presidenza
SogasSpA in fallimento	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Progetto Magna Grecia Srl in fallimento	Dipartimento Istruzione e Cultura

FONDAZIONI	DIPARTIMENTO
Fondazione Film Commission	Dipartimento Segretariato Generale
Fondazione Mediterranea Terina Onlus	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Fondazione Calabresi nel Mondo in liquidazione	Dipartimento Presidenza
Fondazione Calabria Etica in liquidazione	Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Soci Sanitari
Fondazione FIELD in liquidazione	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

ENTI STRUMENTALI	DIPARTIMENTO
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Agenzia Regionale Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)	Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Azienda Calabria Lavoro	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP Calabria)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL)	Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria (CORAP) in liquidazione coatta amministrativa	Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
Ente per i Parchi Marini Regionali	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Ente Parco delle Serre	Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Istituto regionale per la comunità Arbereshe di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Greca di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura
Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria in liquidazione	Dipartimento Istruzione e Cultura

Allegato 3 alla DGR n. 527 del 30.12.2020**Allegato3*****“Direttiva sul modello di governance
delle società e delle fondazioni in house providing regionali”*****1) Ambito di applicazione**

La presente direttiva mira a definire i rapporti tra le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di controllo sulle società e sulle fondazioni in house providing della Regione Calabria.

2) Esercizio del controllo analogo

2.1 Il controllo analogo sulle società e sulle fondazioni in houseproviding, anche indirette, dalla Regione Calabria si estende:

- alla verifica della sussistenza, mediante controllo preventivo degli statuti, dei requisiti previsti per le società e fondazioni in house providing, anche con riferimento alla nomina e alla designazione degli amministratori e dei revisori;
- alle modifiche statutarie;
- alla pianta organica e sua variazione, all'opportunità e sostenibilità giuridica — finanziaria ed economica dei conferimenti d'incarico per consulenze a valere sul bilancio della società nonché alle modalità di assunzione del nuovo personale;
- alla procedura di nomina della dirigenza apicale;
- alle strategie e politiche aziendali e ad ogni azione che incida sull'indirizzo strategico delle società e delle fondazioni “in house”, nonché alle decisioni dell'organo amministrativo al fine di consentire il concreto controllo dell'indirizzo strategico della società;
- agli atti di straordinaria amministrazione.

Il compimento di ognuna delle attività indicate al punto precedente da parte di ciascuna delle società e delle fondazioni in house, pertanto, deve essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività della società o della fondazione in house providing, previo parere obbligatorio del Dipartimento Segretariato Generale.

A tal fine le società e le fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono ottemperare agli obblighi informativi posti nel presente documento, trasmettendo al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività qualunque atto o documento che rientri tra le attività soggette a controllo analogo per come sopra specificate, prima di procedere con la deliberazione conseguente e secondo la tempistica di cui al capoverso successivo. L'organo di vigilanza del soggetto controllato (nel caso di società il collegio sindacale) è tenuto a vigilare sui predetti obblighi informativi.

Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, i Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sulle attività effettuano motivata richiesta di parere obbligatorio al Dipartimento Segretariato Generale che lo rilascia entro i successivi 10 giorni.

Laddove la richiesta di parere presupponga una specifica conoscenza delle strategie e attività della società e della fondazione in house providing, il Dipartimento competente per materia che esercita la vigilanza sulle attività deve fornire al Dipartimento Segretariato Generale una valutazione di tipo tecnico.

Il Dipartimento Segretariato Generale e i Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dovranno vigilare specificatamente in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per le società e le fondazioni in house providing.

2.2 Le società e le fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria, secondo le tempistiche che verranno dettate dai dipartimenti che vigilano sull'attività, dovranno apportare le eventuali modifiche statutarie e di governance tese a garantire la presenza dei requisiti richiesti ai fini degli affidamenti diretti.

Più specificatamente, gli statuti delle società e delle fondazioni in house providing, anche indirette, della Regione Calabria devono garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii cui si rimanda integralmente.

In particolare:

- a) l'amministrazione regionale esercita sulla società o fondazione in house providing un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'ottanta per cento delle attività (fatturato) della società o fondazione in house providing è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di attività (fatturato) sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società o della fondazione;
- c) nella società o fondazione in house providing non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alle società e fondazioni in house providing nonché alla normativa vigente in materia e alla documentazione definita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**)¹.

2.3 Tutti gli atti devono essere obbligatoriamente inviati, entro 5 giorni dall'adozione degli stessi, al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività nonché al Dipartimento Segretariato Generale.

2.4 L'organo amministrativo della società o della fondazione in house providing trasmette al Dipartimento Segretariato Generale nonché al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività, entro sessanta giorni successivi a ciascun semestre, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria.

2.5 Le società e le fondazioni in house providing trasmettono, trimestralmente, al Dipartimento Segretariato Generale, al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato e ai Dipartimenti che procedono agli affidamenti il prospetto riepilogativo delle informazioni e dei dati relativi a ciascun affidamento diretto, secondo le modalità definite dal Dipartimento Segretariato Generale di concerto con il Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato.

Le società e le fondazioni in house providing trasmettono al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento Economia e Finanze e al Dipartimento che esercita la vigilanza sul soggetto partecipato, per quanto di competenza, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto riepilogativo recante le informazioni e i dati relativi a ciascun affidamento diretto, obbligatoriamente validato dai singoli Dipartimenti regionali che affidano le commesse.

¹Si fa riferimento, in particolare, alle linee Guida ANAC che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

2.6 Nel rispetto della normativa vigente, il controllo sull'andamento e correttezza dei singoli servizi offerti, oggetto di affidamento diretto, è effettuato dal Dipartimento che procede all'affidamento.

2.7 In relazione a ciascun servizio oggetto di affidamento diretto, le società e le fondazioni in house providing devono implementare un sistema di contabilità analitica per commessa, che preveda unbudget di spesa da sottoporre al Dipartimento che effettua l'affidamento ed un sistema di controllo di gestione che permetta la verifica ed il monitoraggio dei costi sostenuti sulla commessa nel periodo di esecuzione della stessa.

2.8 Quest'ultimo Dipartimento predispone trimestralmente specifica relazione sull'andamento dei servizi affidati da trasmettere al Dipartimento Segretariato Generale e al Dipartimento che esercita la vigilanza sulle attività. Tale relazione dovrà contenere tutte le informazioni relative ai servizi affidati e all'andamento della commessa.

**STATUTO DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA REGIONE CALABRIA**

TITOLO I - NATURA E FUNZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 1 - Denominazione, natura giuridica

1. L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (nel seguito più brevemente ATERP), istituita con Legge Regionale n. 24/2013, mediante accorpamento delle ATERP Provinciali di cui alla Legge Regionale n. 27/1996, è un Ente pubblico non economico, con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria di natura tecnico-operativa in materia di edilizia residenziale pubblica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Articolo 2 - Sede e articolazione

1. L'ATERP ha sede legale e amministrativa nella città di Catanzaro ed è articolata in distretti territoriali ubicati nelle città di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Articolo 3 - Attività e finalità istituzionali

1. L'ATERP persegue i fini determinati dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia di edilizia residenziale pubblica e informa la sua azione amministrativa ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza nel rispetto degli indirizzi programmatici della Giunta Regionale.
2. L'ATERP per la realizzazione delle proprie finalità provvede:
 - a) a elaborare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica e cura la realizzazione di specifici programmi di edilizia residenziale pubblica per rispondere alle esigenze abitative dei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche svantaggiate;
 - b) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata agevolata e convenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni e relative pertinenze e attrezzature residenziali ed extra residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e immobili degradati destinati alla locazione permanente alle fasce sociali più deboli, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi, di riqualificazione urbana e ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari o nazionali; a effettuare studi e proposte in ordine al fabbisogno abitativo, a istruire, tenere e aggiornare l'anagrafe degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) a gestire e controllare, su delega della Regione, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche di proprietà degli enti locali, interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata realizzati con contributi pubblici, nonché la gestione e il controllo, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, degli alloggi sociali di cui alla Legge Regionale n. 36/2008, di ricovero temporaneo, alberghiero notturno e diurno con esclusione dei pasti, per le famiglie sgomberate dalle proprie abitazioni, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, per le quali siano in definizione le procedure di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché di quei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni inagibili e/o pericolanti in esecuzione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, e ancora per chiunque necessiti di trasferirsi nella Regione, temporaneamente per motivi di lavoro, studio, ricerca o per assistenza a un familiare per motivi di salute o altro;
 - d) a progettare, partecipare, attuare programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati e/o attuare opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati, nonché di recuperare e riadattare immobili confiscati alle mafie ai fini dell'accoglienza, dell'inclusione e partecipazione sociale delle categorie svantaggiate in coordinamento con soggetti del terzo settore;

- e) a gestire il patrimonio proprio e quello a essa affidato da altri enti pubblici, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrando nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale nonché all'eventuale alienazione del patrimonio di proprietà ai sensi della normativa regionale vigente;
- f) ad acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, beni immobili, terreni edificabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), d), e) del presente comma, con facoltà di alienarli;
- g) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori, anche operanti nel campo del sociale, per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere b), c), e), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
- h) a svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore di operatori pubblici e privati;
- i) a svolgere attività di ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa, anche con l'ipotesi di sostituzione edilizia, ai fini della riqualificazione sociale e ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative;
- j) a intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- k) a formulare proposte al Dipartimento Regionale competente sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sui programmi di riqualificazione urbana;
- l) ad aderire a raggruppamenti, associazioni regionali e/o nazionali che abbiano come fine la promozione di interessi dell'ATERP;
- m) a realizzare piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio e l'efficientamento energetico e l'eliminazione di materiali di costruzione pericolosi e/o nocivi per la salute;
- n) a erogare servizi di assistenza e consulenza tecnica e amministrativa retribuita agli enti locali ed enti pubblici, e a svolgere l'attività e la gestione di servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;
- o) a realizzare, acquistare o recuperare, con risorse proprie, unità immobiliari a uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone concordato o alla vendita a prezzi calmierati, allo scopo di soddisfare le esigenze abitative manifestate da particolari categorie sociali;
- p) a eseguire interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nonché alla gestione degli stessi immobili;
- q) a verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità e il buon andamento delle attività aziendali avvalendosi di un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- r) a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio, i dati relativi agli interventi di edilizia residenziale e quanto altro previsto dalla normativa sulla trasparenza;
- s) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Articolo 4 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, riguardante l'utilizzo dei beni e delle risorse gestiti, predisposto dal dirigente competente e avente i contenuti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è adottato dal Direttore Generale e viene aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
2. Il Programma viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ATERP.

TITOLO II - ORGANI DELL'ATERP

Articolo 5 - Individuazione degli organi

1. Sono organi dell'ATERP:

- a) il Direttore Generale;
 - b) il Comitato di Indirizzo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di cui al comma 1 rimangono in carica per la durata di tre anni.

Articolo 6 - Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.
2. Il Direttore Generale è il rappresentante istituzionale e legale dell'ATERP, l'amministratore unico che sovrintende all'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Regionale.
3. All'individuazione del Direttore Generale si provvede secondo la disciplina contenuta nell'articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 nonché nelle altre disposizioni di legge previste in materia.
4. Nel provvedimento di nomina sono indicati il compenso lordo e la durata dell'incarico, determinati in base alla normativa vigente. I relativi oneri gravano sul bilancio dell'ATERP.
5. Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ATERP verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dal presente Statuto. Il Direttore Generale è responsabile dunque della gestione e dei relativi risultati aziendali.
6. Il Direttore Generale, fermo restando la responsabilità di coordinamento della struttura e delle politiche dell'ATERP, può, con proprio provvedimento, delegare parte delle funzioni sopraindicate ad altri dirigenti e funzionari apicali.
7. Nello specifico, sono compiti del Direttore Generale quelli di seguito previsti, fatti salvi i poteri di approvazione attribuiti da disposizioni di legge a Organi della Regione Calabria in ordine agli atti dell'ATERP:
 - a) adottare lo Statuto dell'ATERP;
 - b) approvare i bilanci;
 - c) adottare la dotazione organica;
 - d) definire i piani annuali e pluriennali di attività;
 - e) nominare il Direttore Tecnico e il Direttore Amministrativo, previa manifestazione di interesse;
 - f) proporre alla Giunta Regionale per l'approvazione, sentito il Comitato di Indirizzo, i programmi d'investimento relativi ad acquisizioni, dismissioni e nuove realizzazioni nell'ambito del bilancio preventivo;
 - g) deliberare quant'altro previsto dallo Statuto per l'attività dell'ATERP;
 - h) svolgere le funzioni amministrative di cui all'articolo 16 del d.lgs. 165/2001;
 - i) assicurare l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento e la vigilanza delle unità operative;
 - j) formulare proposte in ordine alla destinazione e alla localizzazione delle risorse finanziarie riservate all'edilizia residenziale pubblica, mettendo in atto tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione di specifici programmi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
 - k) adottare i regolamenti di organizzazione disciplinando le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, proporre le variazioni alla dotazione organica e il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
 - l) assegnare gli obiettivi nonché le relative risorse umane, materiali e finanziarie ai dirigenti ATERP;
 - m) dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - n) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere;
 - o) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - p) curare i rapporti con il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel settore;
 - q) approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - r) presentare alla Giunta Regionale annualmente una relazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - s) nominare il proprio sostituto nel caso di assenza o impedimento temporaneo;
 - t) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale i propri atti soggetti alla vigilanza;

- u) impartire disposizioni alla struttura dirigenziale preposta per la lotta all'abusivismo, previa consultazione dell'Osservatorio per la Trasparenza e la Legalità di cui all'art. 13 del presente Statuto, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
- 8. Il Direttore Generale è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico i quali forniscono pareri obbligatori e provvedono agli atti relativi alle rispettive competenze.
- 9. Il contratto del Direttore Generale è firmato con il Direttore Generale del Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, può essere rinnovato una sola volta e può essere risolto, dopo la contestazione avviata ai sensi della Legge n. 241/1990, prima della scadenza nei seguenti casi:
 - in caso di grave mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali;
 - qualora vengano accertati rilevanti scostamenti economici e finanziari rispetto agli obiettivi fissati, derivanti dall'attività di gestione;
 - in caso di gravi violazioni di legge o gravi irregolarità amministrative e contabili.

Articolo 7- Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è così costituito:
 - a) il presidente e un componente, nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
 - b) due componenti nominati dal Consiglio Regionale;
 - c) un componente nominato dall'ANCI Regionale.
2. La nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo è a titolo onorifico e gratuito ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24.
3. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità, non possono far parte del Comitato di Indirizzo e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni;
4. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale.
5. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Comitato di Indirizzo si procede, con la stessa procedura seguita per la nomina iniziale alla sostituzione di un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Comitato di Indirizzo.
6. Il Comitato di Indirizzo esprime parere consultivo sulla programmazione triennale degli interventi e sui piani annuali di attuazione.
7. Le regole per il funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Comitato di Indirizzo entro 30 giorni dalla sua costituzione.

Articolo 8 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, nominati ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24.

3. Nel provvedimento di nomina sono determinati il compenso lordo e la durata dell'incarico, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale sul regime di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità, non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
 - a) coloro che abbiano controversia pendente con l'ATERP o la Regione o che abbiano debiti o crediti verso l'ATERP o la Regione;
 - b) parenti e affini fino al terzo grado di Consiglieri Regionali, incluso il Presidente, o di Assessori Regionali, del Direttore Generale o del Direttore Tecnico o del Direttore Amministrativo, nonché dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Regione;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano avuto parte in servizi, riscossioni, somministrazioni o appalti interessanti l'ATERP negli ultimi 10 anni.
5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con decreto del Direttore Generale che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale;
6. In caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato, con la stessa procedura della nomina iniziale, un componente subentrante che resta in carica fino alla scadenza del Collegio dei Revisori.

Articolo 9 - Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico

1. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico sono individuati, previo apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, aperto ai soggetti indicati all' art. 19 del d.lgs. n. 165/01 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in materia di edilizia residenziale pubblica. Gli incarichi sono conferiti prioritariamente al personale di ruolo dell' ATERP, nell'ottica del contenimento della spesa; solo in caso di assoluta indisponibilità di tali figure, gli incarichi potranno essere conferiti ad altri soggetti. Il conferimento avviene con provvedimento del Direttore Generale.

Articolo 10 - Avvocatura

1. L'Avvocatura dell'ATERP è collocata in posizione di staff al Direttore Generale per provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, attraverso la costituzione, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio.
2. All'Avvocatura sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. n. 1578/1933, convertito nella Legge n. 36/1934 e successive modificazioni, dal R.D. n. 37/1934 e dalla Legge n. 247/2012.
3. Ne fanno parte, inquadrati nel ruolo legale, stabilmente i dipendenti ATERP abilitati a esercitare la professione legale e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati.

Articolo 11- Comitato Tecnico e funzioni

1. Il Direttore Generale, il Direttore Tecnico, un Dirigente Tecnico del distretto territoriale di riferimento, il Direttore del Settore Regionale Tecnico Decentrato competente per la Provincia, il Sindaco del Comune interessato all'intervento in esame, tutti con possibilità di formale delega, si riuniscono in Comitato Tecnico, del quale il Direttore Generale assume le funzioni di Presidente ed esprimono i pareri obbligatori su:
 - a) gli atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata;
 - b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento Regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
 - c) richieste di autorizzazione al superamento di costo ammissibili.
2. Al tale Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un Funzionario dell'ATERP Regionale, nominato dal Direttore Generale.

Articolo 12 - Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza

1. È istituito presso l'ATERP l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche inerenti alle occupazioni abusive, alle morosità e alle tematiche connesse alle assegnazioni degli alloggi. L'Osservatorio deve riunirsi almeno due volte l'anno e la partecipazione è a titolo gratuito.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) il Direttore Generale dell'ATERP;
 - b) il responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza;
 - c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
 - d) rappresentanti della Prefettura e delle forze dell'ordine locali o loro delegati per distretti territoriali;
 - e) due rappresentanti delle organizzazioni nazionali sindacali degli inquilini.

Articolo 13 - Partecipazione dell'utenza

1. L'ATERP determina i criteri e promuove gli strumenti operativi che garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell'utenza.
2. Al fine di garantire un positivo e trasparente rapporto tra l'ATERP e le rappresentanze di cui al comma 1, l'ATERP promuove e favorisce la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini per la valutazione congiunta dei problemi di politica abitativa del territorio, attraverso la costituzione di una Consulta in ogni distretto territoriale.

La Consulta vede coinvolti direttamente gli inquilini riuniti in comitati, i comitati di autogestione e le rappresentanze sindacali per la raccolta dei maggiori bisogni dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, la valutazione dell'efficacia delle attività poste in essere dai distretti territoriali e per la responsabilizzazione dell'utenza nella cura del patrimonio abitativo pubblico.

La Consulta si rapporta periodicamente con l'Osservatorio per la Legalità e la Trasparenza.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
3. L'ATERP adotterà una Carta Unica dei Servizi all'utenza.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA REGIONE

Articolo 14 - Funzioni di indirizzo

1. L'ATERP agisce in conformità alle linee di indirizzo politico individuate dal Consiglio Regionale.
2. La Giunta Regionale determina le politiche e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica e sociale e della pianificazione territoriale ed urbanistica. Nel rispetto di tali determinazioni, la Giunta Regionale esercita le funzioni di promozione e coordinamento sugli enti e soggetti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica provvede agli adempimenti connessi con la realizzazione dei programmi, coordina e verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti in esecuzione dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica; coordina nel territorio Regionale l'attività concernente l'edilizia residenziale pubblica di concerto con gli enti locali; indirizza l'attività degli enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei servizi con la partecipazione degli utenti.

Articolo 15 - Vigilanza e controllo

1. L'ATERP invia annualmente alla Giunta Regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale:
 - a) una relazione sull'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e delle attività svolte;
 - b) copia del Bilancio annuale e pluriennale, nonché del Rendiconto.

2. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita, per il tramite dei propri uffici, la vigilanza sull'amministrazione dell'ATERP e può disporre ispezioni e verifiche ai fini del monitoraggio delle attività e degli obiettivi dell'ATERP, ovvero ove ricorrano gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile.
3. Sono atti soggetti all'approvazione della Giunta Regionale il Regolamento del personale e la pianta organica, il Bilancio annuale e pluriennale e il Rendiconto, il programma annuale delle attività, dotazione organica e sue variazioni, su programmi di alienazioni immobili a seguito di intervenuta Legislazione Nazionale e/o Regionale e sull'acquisto di immobili. L'accensione di mutui e prestiti è soggetta al parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio.
4. In caso di inosservanza dei termini previsti da norme di legge o di regolamento per l'assunzione di provvedimenti o atti obbligatori da parte dell'ATERP, la Giunta Regionale può assegnare un congruo termine per l'adozione del provvedimento o dell'atto e, nel caso di persistente omissione senza giustificato motivo, può adottare essa stessa il provvedimento o l'atto, sia mediante i propri uffici ove possibile, sia mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Il controllo di gestione è esercitato dall'Organismo di Valutazione Indipendente (OVI) della Performance della Regione Calabria ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 24/2013.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITÀ DEI DISTRETTI TERRITORIALI

Articolo 16 - Organizzazione amministrativa dell'ATERP

1. In conformità alle vigenti leggi statali e regionali in materia, l'ATERP, entro 60 giorni dall'adozione dello Statuto, adotta i propri regolamenti di organizzazione disciplinanti le attribuzioni e i compiti spettanti ai servizi, uffici e distretti territoriali, ispirandosi, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, a criteri di flessibilità, funzionalità e operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa che tengano conto, altresì, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. I regolamenti di organizzazione dei distretti territoriali di cui all'art. 2 dovranno tener conto del principio del municipalismo di esecuzione nel disciplinare attribuzioni e compiti spettanti sulla base della competenza territoriale. Essi riguardano, nelle aree tecnica e amministrativa, la gestione amministrativa delle attività relative al Personale, la manutenzione ordinaria e direzione lavori, i rapporti locativi e patrimonio immobiliare, fermo restando l'unitarietà e uniformità dei processi produttivi e l'ottimizzazione complessiva nell'utilizzo delle risorse umane.
3. Nel rispetto delle vigenti leggi statali e regionali in materia, il Direttore Generale, entro 60 giorni dalla sua nomina, adotta gli atti di macro-organizzazione relativi all'ATERP e, conseguentemente, il primo documento di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale.

Articolo 17 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'ATERP si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico nonché previdenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti del comparto delle "Regioni - Autonomie locali", nonché da ogni altro provvedimento legislativo statale o regionale in materia di personale.

TITOLO V - ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO

Articolo 18- Finalità e obiettivi della programmazione finanziaria

1. La programmazione finanziaria dell'ATERP è attuata nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in coerenza con le linee strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
2. L'ATERP adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Articolo 19 - Strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione

1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria e della rendicontazione della gestione:
 - a) il Piano delle attività (o Piano programma), di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Regione, a corredo del bilancio di previsione;
 - b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011;
 - c) il bilancio gestionale, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell'allegato n.12 del decreto legislativo n. 118/2011, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - d) le variazioni di bilancio;
 - e) il piano degli indicatori di bilancio, da predisporre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
 - f) il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, che conclude il sistema di bilancio.
2. Il bilancio di previsione, l'asestamento e il rendiconto dell'ATERP sono:
 - a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione;
 - b) approvati annualmente dalla Regione nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale vigente;
 - c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, nel proprio sito internet istituzionale e in quello della Regione.
3. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, l'ATERP effettua specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta Regionale.

Articolo 20 - Bilancio di Previsione - Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. Il bilancio di previsione dell'ATERP viene presentato ogni anno solare, nei termini stabiliti dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. In caso di parere sfavorevole, il Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette il bilancio al Consiglio Regionale per la successiva approvazione. Qualora il Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio vagli invece negativamente il documento di bilancio, richiede all'ATERP le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse nel termine di 10 giorni.
3. La Giunta Regionale, sulla base del bilancio trasmesso al Consiglio Regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie.
4. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi.

Articolo 21- Assestamento e variazioni di Bilancio

1. L'assestamento del bilancio dell'ATERP è presentato ogni anno solare, entro i termini stabiliti dalla vigente legge Regionale di contabilità, al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. Concluso positivamente l'iter istruttorio, la Giunta Regionale trasmette l'assestamento al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Le variazioni al bilancio dell'ATERP sono soggette alla approvazione del Consiglio Regionale, previa rispettiva istruttoria da parte delle strutture della Giunta Regionale suindicate.

Articolo 22 - Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione dell'ATERP, corredato dai relativi allegati è presentato entro il termine previsto dalla vigente normativa Regionale in materia di contabilità al Dipartimento Regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, lo invia al Dipartimento Regionale competente in materia di bilancio per la definitiva istruttoria di propria competenza.
2. La Giunta Regionale trasmette il Rendiconto al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. In caso di istruttoria negativa i Dipartimenti regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di bilancio richiedono all'ATERP, per le rispettive competenze, le opportune modifiche/integrazioni che devono essere trasmesse entro 10 giorni dalla richiesta.

Articolo 23 - Patrimonio - Fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'ATERP è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili ed immobili delle singole ATERP provinciali sopresse.
2. Le fonti di finanziamento dell'ATERP sono costituite da:
 - a) rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - b) canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dei locali a uso diverso da quello abitativo;
 - c) alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti;
 - d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione Europea, della Regione e degli enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica;
 - e) fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai comuni per il perseguimento delle finalità inerenti alla tutela delle fasce più deboli e al superamento delle situazioni di particolare difficoltà abitativa;
 - f) contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi;
 - g) utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e delle somme accantonate per TFR, da destinare, comunque, unicamente alle predette finalità;
 - h) utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenze di cassa, nei limiti di legge, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico;
 - i) utilizzo di prestiti bancari o obbligazionari;

- j) ogni altra entrata prevista dalle leggi statali e regionali e comunitarie in materia e dall'articolo 3 del presente Statuto.
- 3. Le fonti del precedente elenco che prevedono indebitamento sono ammesse solo per il finanziamento di spese a investimento, previa approvazione della Giunta Regionale.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - Norma transitoria

- 1. Il presente Statuto acquista efficacia dal giorno della sua approvazione da parte della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere reso dalla competente commissione consiliare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 24/2013;
- 2. Fino alla prima approvazione della dotazione organica da parte della Giunta Regionale l'ATERP non potrà sottoscrivere nuovi contratti per l'assunzione di personale.

Articolo 25 - Norme Finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni statali e regionali in materia.



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

Deliberazione n. 356 del 12 APR 2019 del Registro ATERP Regionale

Oggetto: "Approvazione del Regolamento di contabilità "

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di **12 APR 2019** il Commissario dell'ATERP Regionale, Ing. Ambrogio Mascherpa, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 99 del 09 maggio 2016, presso la Sede legale dell'Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore Amministrativo

Propone al Commissario Straordinario dell'ATERP Regionale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa - procedurale

Def. Massimo De Lorenzo

Ufficio Contabilità Generale

Prenotazione impegno n° _____ del ____ / ____ / ____

Voce	€		€
Previsione iniziale di bilancio		Impegno per il presente atto	
Totale impegnato		Disponibilità residua	

Si esprime parere favorevole, attestando che tale atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Ufficio

Il Commissario Straordinario dell'Aterp Calabria

VISTI

- **la** Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 recante "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- **la** Deliberazione di Giunta Regionale del 02.03.2016, n. 66 con la quale è stato definitivamente approvato lo Statuto dell'ATERP Regionale che, ai sensi dell'art 24 dello stesso, acquista efficacia dal giorno di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale;
- **il** Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 09 maggio 2016 con il quale viene istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;
- **la** delibera del Commissario Straordinario n. 01 del 16 maggio 2016 con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente.

PREMESSO

- **che** con Delibera n. 321 del 26/09/2016 è stato regolarmente approvato il regolamento di contabilità armonizzato;

CONSIDERATO

- **che** al regolamento per come approvato appare utile apportare le modifiche suggerite dal Collegio dei Revisori nei verbali di verifica;

tutto ciò premesso;

- acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- Di approvare il “Regolamento di contabilità armonizzata”, contraddistinto come allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
- Di dare mandato all’Ufficio di Segreteria di predisporre la notifica dell’adozione di tale atto ai Distretti Territoriali, oltre che la pubblicazione sull’albo pretorio aziendale;
- Di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa sul bilancio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale;
- Di trasmettere al Collegio dei Revisori la presente delibera ed il regolamento

Il Commissario Straordinario



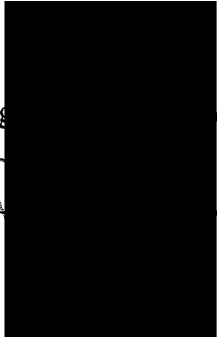
SI ATTESTA

- che la presente Deliberazione:

è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in
data 15 APR 2019.

Catanzaro 15 APR 2019.

Per la Segreteria Generale



A large black rectangular redaction box covers the signature of the official. A horizontal line passes through the box, indicating the position of the signature.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATA

(aggiornato in base ai principi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Approvato con Deliberazione del Commissario n. ~~356~~ del 12 APR 2019

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle norme statutarie ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ordinamento contabile dell'ATERP CALABRIA, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dai principi contabili ad esso applicati.

Esso costituisce un insieme organico di regole finalizzate alla rilevazione, analisi, controllo e rendicontazione dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, costi ed oneri, ricavi e proventi ovvero che determinano variazioni qualitative/quantitative degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente.

A tale fine il presente regolamento stabilisce le competenze, le procedure e le modalità in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di gestione e di rendicontazione, adottando un sistema di scritture contabili, ritenuto idoneo per la rilevazione dei fatti gestionali, che hanno carattere finanziario, economico e patrimoniale.

Art. 2

Indirizzo politico- amministrativo e gestione delle risorse

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di separazione dei poteri tra direzione politica e controllo, da un lato, e l'attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, il Direttore Generale:
 - definisce almeno annualmente, sulla scorta delle proposte del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico in conformità delle direttive dell'amministrazione vigilante, nonché del documento di economia e finanza regionale, le linee strategiche e le politiche di settore;
 - emana le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione;
2. L'assetto organizzativo dell'ente si compone di un unico centro di responsabilità cui è preposto il Direttore Generale dell'ATERP CALABRIA.
3. Il titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.

Art. 3

Principi contabili

L'ATERP CALABRIA conforma la propria gestione ai principi contabili contenuti nell'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le sue modifiche ed integrazioni, nonché ai principi contabili applicati alla programmazione, della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria che, all'occorrenza, possono essere aggiornati in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto.

Art. 4

Sistemi contabili

L'ATERP CALABRIA adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, tenuto conto che:

- 1) la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e rileva le operazioni comportanti, per ciascuna unità elementare di entrata e di spesa, movimenti finanziari in termini di cassa e di competenza a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate di quelle rimaste da riscuotere e da pagare in conto della gestione residui. Essa è funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi del risultato contabile di gestione e di amministrazione;
- 2) la contabilità economico-patrimoniale è predisposta ai fini conoscitivi per la rilevazione degli effetti economici patrimoniali dei fatti gestionali per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale. Il servizio economico-finanziario applica la contabilità economica utilizzando lo schema previsto dall'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e applicando le disposizioni al riguardo previste nel principio contabile generale n. 17 e del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 5

Le rilevazioni contabili

- 1) Le rilevazioni contabili, attuate in relazione a quanto disposto dal presente regolamento, devono essere tenute nel rispetto dei seguenti principi:
 - inalterabilità delle scritture ed evidenza delle successive eventuali rettifiche;
 - sicurezza della conservazione dei dati;
 - tempestività delle rilevazioni in relazione ai fatti gestionali cui si riferiscono;
 - collegabilità delle registrazioni contabili con gli atti amministrativi e gestionali che li hanno generati;
 - tracciabilità delle operazioni se rilevate con supporto informatico.

- 2) Le rilevazioni delle transazioni di carattere finanziario assicurano la corretta tenuta delle scritture in relazione a tutti i momenti di attuazione delle entrate e delle spese previsti dall'ordinamento.

Art. 6

Contabilità fiscale

Per le attività esercitate dall'ente in regime di impresa (attività commerciali) le strutture finanziarie e patrimoniale devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.

Art. 7

La pianificazione

1. La pianificazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economiche-finanziarie, delle possibili evoluzioni della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
2. Il Direttore Generale, ha il potere di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni, in armonia con le generali linee programmatiche ed in conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Ente.
3. Il principio di programmazione viene attuato nel rispetto dei principi contabili generali nell'allegato 1 al decreto legislativo 3 giugno 2011 n.118 ed i relativi documenti saranno predisposti in modo da consentire ai portatori di interessi di conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire e da poter valutare in grado effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.
4. Costituiscono documenti di programmazione dell'ATERP CALABRIA:
 - 1) il piano triennale delle opere pubbliche ;
 - 2) il bilancio di previsione;
 - 3) il bilancio gestionale, cui sono allegati:
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie;
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati;
 - le eventuali variazioni di bilancio apportate ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al D.lgs 118/2011);

Art. 8

Piano delle opere pubbliche

- 1) Il Piano delle opere pubbliche, redatto ogni anno dal Direttore Generale, descrive le linee strategiche dell'Ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale triennale; le strategie devono essere opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Governo regionale.
- 2) Per la parte delle entrate, il Piano programma comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie e ne evidenzia le opportunità ed i vincoli di acquisizione. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione.
- 3) Le valutazioni finanziarie di competenza trovano riscontro nel bilancio di previsione triennale autorizzatorio e coincidono con il preventivo finanziario del bilancio di previsione.
- 4) Piano degli indicatori di bilancio.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'attività istituzionale dell'ATERP CALABRIA rientra nella lettera g) - Assetto del territorio ed edilizia abitativa.

Art. 9

Classificazione delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione

- 1) Le entrate del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate dall'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:
 - titoli, definiti secondo la provenienza delle entrate;
 - tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
- 2) Le previsioni di spesa sono classificate secondo le modalità indicata nell'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:
 - Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ATERP CALABRIA, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate;
 - Programmi che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni che sono articolati in titoli;
 - I programmi si articolano in titoli, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli;

Art. 10**Programmazione**

Sulle basi delle linee generali e politiche contenute nel piano delle attività di cui all'art. 8, il Direttore Generale avvia il processo di programmazione e assegna a ciascuna unità di livello dirigenziale una quota parte delle dotazioni di bilancio, commisurata alle risorse finanziarie disponibili, statuendo i compiti e le funzioni connesse alle attività gestionali, per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumenti di supporto, secondo i criteri organizzativi dell'Ente.

TITOLO II**Il Bilancio di Previsione****Art. 11****Bilancio di previsione**

- 1) Il bilancio di previsione finanziario triennale, ha carattere autorizzatorio ed è approvato con cadenza annuale, previo aggiornamento per scorrimento temporale. E' elaborato sulla base delle linee strategiche di cui al precedente art. 8, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni, ed è deliberato e approvato, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, non oltre il 15 settembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.
- 2) E' redatto nel rispetto del modello di cui allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
- 3) Le previsioni sono elaborate in coerenza con i principio generale n.16 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni (principio della competenza finanziaria) e rappresentato dalle entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Esse sono determinate esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziaria, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. In particolare:
 - la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascuno esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità;
 - la previsione della spesa è predisposta nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto:
 - a) Per quelle in corso di realizzazione, degli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati;

- b) Per quelle di competenza, gli stanziamenti dovranno essere quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati di bilancio di previsione. L'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 al decreto legislativo n. 118/20011.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria l'ente provvede, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria viene iscritta in bilancio il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti denominato "fondo pluriennale vincolato". L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinta in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa di bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, oltre agli atti previsti, dalle varie circolari dell'Assessorato regionale al Bilancio, i seguenti documenti:

- Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio previsione;
- il prospetto dimostrativo nel rispetto dei vincoli di indebitamento;
- l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal successivo art. 13;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 12

Equilibri di bilancio

Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero di disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Art. 13

La nota integrativa

La nota integrativa di bilancio indica:

- I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo,

- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate dal risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dei principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivante dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti all'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardante il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Art. 14

Risultato di amministrazione

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella amministrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 9°) del decreto legislativo n. 118/2011.
2. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei redditi attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e non sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli

- investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate corrispondenti ad economie di bilancio nei mesi di cui al comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011.
 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 2, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità indicate dal comma 5 dell'art.42 del decreto legislativo n.118/2011.
 7. Resta salva la facoltà di impegnare "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
 8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno all'ente.
 9. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 2 a seguito dell'approvazione del rendiconto è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata del mandato del Direttore Generale:
 10. Il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio è approvato deliberazione del Direttore Generale dell'ATERP CALABRIA, previo parere del collegio dei revisori dei conti, contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.
 11. Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e comunque dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario precedente.
 12. Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, il Direttore Generale, deve, con sollecitudine deliberare i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.

Art. 15**Fondo Pluriennale Vincolato****Entrata**

- Nella parte entrata, con riferimento a ciascuno esercizio considerato nel bilancio, prima degli stanziamenti riguardanti le entrate dovranno essere iscritte le voci relative al fondo pluriennale vincolato.
- L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa di bilancio cui si riferiscono le spese.

Art. 16**Fondo pluriennale vincolato****Spesa**

Nella parte spesa del Bilancio, con riferimento a ciascun programma, si provvederà ad iscrivere nella voce Fondo Pluriennale Vincolato:

- La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi. In tal caso il Dirigente del Servizio Ragioneria provvede automaticamente a iscrivere i valori di bilancio sulla base del cronoprogramma vigente;
- Le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Art. 17**Fondo di crediti di dubbia esigibilità**

- a) Nel bilancio di previsione è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- b) L'accantonamento fondi crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
- c) Il Dirigente del Servizio Finanziario verifica nei termini previsti dal principio di cui all'allegato 4.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la corretta quantificazione e la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato sia nel bilancio sia nell'avanzo d'amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato il Dirigente del Servizio Ragioneria esprime parere negativo sugli atti che prevedono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Art. 18

Fondi di riserva

Nella parte corrente di bilancio di previsione e precisamente nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" sono iscritti:

1. un fondo di riserva per spese obbligatorie;
2. un fondo di riserva per spese impreviste;
3. un fondo di riserva per le autorizzazione di cassa-.

I fondi non possono essere utilizzati per l'imputazione di atti di spesa.

- L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste di cui al precedente comma 1 lett. A e b, non può essere superiore al tre per cento e inferiore all'uno per cento del totale delle spese correnti inizialmente stanziato in Bilancio.
- Il fondo di riserva per spese impreviste è utilizzato per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultano insufficienti rispetto agli obiettivi. Il fondo di riserva per spese, obbligatorie è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitarie internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente.
- I prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie sono disposti con decreto del Direttore Amministrativo. I prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste sono disposti con delibera del Direttore Generale.
- I prelievi dai fondi di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre.

Art 19

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio di previsione, nella Missione "Fondi e Accantonamenti" è iscritto un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,20 per cento e non superiore a un dodicesimo delle spese correnti inizialmente stanziato in Bilancio.

I prelievi di somme dal fondo di riserva di cassa, sono effettuati fino dicembre, con delibera del Direttore Generale dell'Ente.

Art. 20

Fondi speciali

Nel bilancio possono essere iscritti i fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. I fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

- Fondi per rinnovo contrattuale

Nel bilancio di previsione di parte corrente, sia di competenze e sia di cassa, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del

personale dipendente. Su tali capitoli non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a trasferire, all'occorrenza con provvedimento del Direttore Generale, le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio incluse quelle relative agli oneri riflessi a carico dell'ente, separando, in ogni caso, con distinte intitolazioni dei capitoli stessi, gli oneri di pertinenza dell'esercizio da quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, indicando per ciascuna quota parte dell'esercizio l'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione premiale. Nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati da rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli la somma di cui al comma 1 ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del controllo collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione. Di tale operazione viene data dettagliata informativa nella nota integrativa.

Art. 21

Fondi rischi ed oneri

1. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tali stanziamenti non possono essere emessi mandati. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione.
2. L'utilizzo delle relative disponibilità è effettuato con il procedimento di variazione di bilancio di previsione, contestualmente è ridotto il correlativo e contrapposto fondo.

Fondi rischi spese legali

Nel bilancio di previsione di parte capitale, sia di competenza e sia di cassa, è istituito un fondo rischi di spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legali al contenzioso.

Art.22

La relazione del collegio dei revisori dei conti

Il bilancio di previsione, almeno dieci giorni prima della delibera del Direttore Generale, è sottoposta all'attenzione del collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.

Art. 23

Assestamento di bilancio

Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbie esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Alla deliberazione di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

1. La destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
2. la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
3. le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Art. 24

Variazione di bilancio

Il Dirigente di Ragioneria, può disporre variazioni compensative fra i capitoli di entrata della stessa categoria e fra i capitoli di spesa dello stesso macroaggregato e le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

Il Dirigente di Ragioneria, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, può effettuare variazioni compensative solo tra i capitoli in spesa appartenenti ai medesimi macroaggregati e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

Art. 25

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato, secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati

dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e grave all'ente.

TITOLO III

La gestione del bilancio

Art. 26

Le entrate

1. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio di previsione nel loro importo integrale.
2. Per tutte le entrate che non siano previste in bilancio, rimane impregiudicato il diritto dell'ente a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei dipendenti e degli agenti incaricati, di curare l'accertamento e la riscossione.
3. L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene individuata la ragione del credito, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l'ammontare del credito, la relativa scadenza in relazione a ciascuno esercizio finanziario nel quale il credito viene a scadenza.
4. L'entrata è riscossa mediante emissione di ordinativi o reversali di incasso, sottoscritti dal Dirigente del servizio finanziario o dal Direttore Amministrativo o da loro delegati e trasmesse entro il giorno successivo al tesoriere dell'ente.

L'ordinativo d'incasso contiene:

- l'indicazione del debitore;
 - l'ammontare della somma da riscuotere;
 - la causale;
 - gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita entrata distintamente tra i residui e competenza;
 - la codifica;
 - il numero progressivo;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione.
5. Il cassiere o il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere o il tesoriere ne danno immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni da parte del Dirigente del Servizio Finanziario attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato.
 6. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

Art. 27

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.
2. Il Dirigente del Servizio Finanziario verifica periodicamente e comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 34 del presente regolamento che siano mantenute tra i residui attivi esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'Ente creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e, se del caso, versati ovvero siano estinte per prescrizioni o venuti meno per le ragioni indicate al successivo comma.
4. E' vietata la conservazione nel conto dei residui attivi di somme non accertate e che comunque non rappresentino crediti effettivi dell'Ente.
5. Per eliminazione totale o parziale dei residui che vengono riconosciuti in tutto o in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, o perché indebitamente o erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede a seguito di specifiche comunicazioni del Responsabile del Servizio competente. A tal fine si applica quanto previsto nel Principio Contabile Applicato alla Gestione di cui allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, punto 9.1

Art. 28

Versamento

- Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'Ente.
- Il tesoriere accredita tale somme con valuta riferita al giorno effettiva riscossione.

Art. 29

Vigilanza sulla gestione delle entrate

Il Dirigente del Servizio Finanziario e di Ragioneria avrà cura di verificare che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano eseguiti prontamente e integralmente. Se nel corso della gestione accerterà significativi scostamenti rispetto alle previsioni deve dare immediata comunicazione al Direttore Amministrativo che, a sua volta provvederà ad informare il Direttore Generale.

Art. 30

Le spese

Il procedimento amministrativo di effettuazione delle spese autorizzate in bilancio deve essere preordinato secondo regole procedurali che consentano di rilevare distintamente le seguenti fasi dell'attività gestionale: prenotazione della spesa, impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

Art. 31

La prenotazione della spesa

La prenotazione della spesa ha lo scopo di costituire un vincolo provvisorio, non esattamente determinato nell'entità sugli stanziamenti di bilancio e nei limiti della loro disponibilità, per il tempo necessario al completamento delle procedure indispensabili per l'effettuazione delle spese programmate. Può intendersi come prenotazione la previsione di spesa su specifiche deliberazioni del Direttore Generale completa la parere regolarità tecnica, dell'importo e del capitolo su cui imputare la spesa.

Le delibere di prenotazione dell'impegno, proposte dai competenti dirigenti, debitamente numerate, datate e sottoscritte, sono trasmesse immediatamente al Dirigente del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile entro il quinto giorno successivo al ricevimento, nonché per le conseguenti registrazioni contabili: In tale sede il Dirigente del Servizio Finanziario effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento dell'obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell'esercizio.

Gli impegni "prenotati" ai quali, entro il termine dell'esercizio non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute, sono riconosciuti decaduti a cura del Dirigente del Servizio Finanziario e dallo stesso contabilizzati quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti.

Art. 32

Gli impegni della spesa

1. L'impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare. Il soggetto creditore indica la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata.
2. L'impegno spesa è adottato con apposita deliberazione del Direttore Generale o dal dirigente nei casi di cui al seguente. co. 9, e deve contenere la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il dirigente che propone il provvedimento di impegno ha, inoltre, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
3. Alla delibera del Direttore Generale dovrà essere allegata idonea documentazione.

4. La rilevazione nelle scritture contabili di impegno di spesa avviene a cura del Dirigente del Servizio Finanziario che effettua la verifica del provvedimento sia ai fini della salvaguardia della copertura finanziaria dell'impegno in corso di formazione, sia ai fini del processo formativo di perfezionamento d'obbligazione giuridica da concludersi entro il termine dell'esercizio e provvede a registrare nelle scritture contabili l'obbligazione quando questa è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
5. Nel caso in cui il Servizio Ragioneria rilevi insufficienza di disponibilità o erronea imputazione allo stanziamento di bilancio, ovvero carenza di copertura finanziaria, la proposta viene restituita, entro sette giorni, al Dirigente proponente con espressa indicazione dei motivi.
6. Nel caso di impegni di spesa ad esigibilità differita (quale, ad esempio, la realizzazione di un investimento), gli stessi sono impegnati nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione e imputati agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. In tal caso la determinazione dell'impegno di spesa dovrà contenere anche specifica indicazione dell'imputazione della spesa ai vari esercizi sulla base di un cronoprogramma allegato.
7. Il Dirigente del Servizio Finanziario provvede all'imputazione della spesa con la modalità e gli importi riportati nella deliberazione di impegno e nel relativo cronoprogramma di cui al punto precedente, iscrivendo la restante somma nel Fondo Pluriennale Vincolato.
8. Nel corso della gestione, a seguito dell'assunzione di impegni relativi agli esercizi successivi, si prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.
9. I dirigenti, con propria determinazione possono assumere impegni di spesa nel limite massimo di €. 5.000,00 per ogni singolo atto. Le determinazioni, dopo la firma del dirigente vengono trasmesse al Servizio finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria.
10. In presenza di determinazioni che non appaiono regolari, il servizio finanziario restituisce la pratica al servizio proponente con rapporto motivato.
11. Qualsiasi atto che comporti spese a carico dell'Azienda è nullo di diritto se privo dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario o suo delegato.
12. La determina diventa esecutiva con l'apposizione dell'attestazione della copertura finanziaria. Dopo la sottoscrizione del Servizio finanziario sarà trasmessa per la pubblicazione ed in copia al Commissario Straordinario.

Art. 33

Impegna di spesa automatici

- 1) Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese:
 - a) Per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
 - b) Per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
 - c) Per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo della obbligazione sia definita contrattualmente;
 - d) Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per la quale l'informazione è disponibile;
- 2) Il Servizio Finanziario provvede a registrare gli impegni di cui alla lettera a), b) e c) subito dopo l'approvazione del bilancio e delle relative variazioni.

Art. 34

Impegni di spesa pluriennali

- 1) Gli impegni pluriennali possono essere assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazione passive sono esigibili e sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio Finanziario.
- 2) La deliberazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
- 3) Per le spese che hanno la durata superiore a quella del bilancio, il Dirigente del Servizio Finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenere conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
- 4) Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi provvede d'ufficio il Servizio Finanziario all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

Art- 35

Liquidazione

La liquidazione della spesa costituisce il presupposto necessario per procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento ed è effettuata attraverso tre fasi:

- **La liquidazione tecnica**, che consiste nella verifica, da parte del responsabile del procedimento, della regolarità qualitativa e quantitativa della fornitura o prestazione,

nonché dei prezzi concordati e delle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici. Tale verifica in casi di particolare complessità può risultare da una relazione, da un verbale o da una specifica certificazione; in via ordinaria si intende ricompreso all'interno del provvedimento di liquidazione amministrativa;

- **La liquidazione amministrativa**, che consiste nell'adozione, da parte del responsabile della spesa di apposito provvedimento formale (determina) con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio.
 - **La liquidazione contabile**, che consiste nel rilascio del visto di liquidazione contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario sulla scorta di tutti i documenti giustificativi fatti pervenire dal responsabile proponente.
- 1) L'atto di liquidazione (determina), sottoscritto dal Dirigente responsabile della spesa è trasmesso, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti entro 10 giorni dal ricevimento dell'ideale documentazione inviata dal creditore ed in esso devono essere individuati i seguenti elementi:
 - il creditore o i creditori;
 - la somma dovuta;
 - le modalità di pagamento;
 - gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
 - il capitolo o l'intervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
 - l'eventuale differenza da ridurre rispetto alla somma impegnata;
 - l'eventuale scadenza;
 - il visto di liquidazione tecnica e contabile di cui al comma precedente.
 - 2) I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità degli stessi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente.
 - 3) Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
 - 4) Alla liquidazione di spese fisse (stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi e rate di ammortamento di mutui passivi) provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti mediante note o elenchi nominativi da comunicare, debitamente sottoscritti, al Dirigente del Servizio Finanziario entro e non oltre il quinto giorno precedente le scadenze.

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Art. 36**Liquidazione contabile**

1) La nota di liquidazione o in alternativa il documento contabile, firmati dal responsabile della spesa, è inoltrata/o, una volta apposto il visto di regolarità tecnica, Al Servizio finanziario per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno.

2) La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche:

- che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
- che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
- che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista fiscale;
- che l'obbligazione sia eseguibile, in quanto non sospesa da termine o condizione.

3) Nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno assunto l'atto stesso viene restituito al proponente, entro tre giorni, con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.

4) Ove non vengono riscontrate irregolarità, l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, e l'atto, munito dal visto di regolarità contabile, viene trattenuto dal Servizio Finanziario e registrato contabilmente.

Art. 37**Reimputazione degli impegni non liquidati**

1. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e reimputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

2. La reimputazione degli impegni è effettuata con formale provvedimento amministrativo dell'Organo competente, entro termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Art. 38**Ordinazioni**

1. L'ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante ordinativo di pagamento al tesoriere dell'Ente di provvedere al pagamento delle spese.

2. I mandati di pagamento sono compilati dal Servizio Finanziario, anche in formate digitale e sono sottoscritti a cura del Dirigente del Servizio Finanziario o del Direttore Amministrativo.

3. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4. In nessun caso, possono essere emessi mandati di pagamento quando i pagamenti già fatti, sommati al titolo da emettere, andrebbero a superare lo stanziamento del pertinente capitolo.

5. I mandati di pagamento devono comunque contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti del codice fiscale o Partita IVA ove richiesto; l'ammontare della somma lorda- in cifre e in lettere – e netto da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio;
- missione, programma e titolo di bilancio, capitolo e articolo su cui effettuare il pagamento;
- la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento, sia in caso di imputazione alla competenza, sia in caso di imputazione ai residui;
- gli estremi del documento esecutivo di base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolata di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo in quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "Vincolato" o pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione o altra annotazione equivalente. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamento a scadenza fissa, il cui mandato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio", "pagamento non frazionale", "gestione provvisoria", "spesa obbligatoria".

Art 39

Domiciliazione bancaria

Nei casi di contratti di somministrazione potrà essere richiesta la domiciliazione bancaria delle fatture presso la Tesoreria.

In tal caso le fatture, una volta pagate, saranno soggette alla liquidazione tecnica e contabile da parte degli uffici precedentemente individuati al fine di contestare, nei modi e nei termini previsti dal contratto, eventuali irregolarità.

Art. 40

Il pagamento

1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di gestione delle spese, che si realizza nel momento in cui il tesoriere, per conto dell'ente, provvede ad estinguere l'obbligazione verso il creditore.

2. Il pagamento può aver luogo solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del pertinente capitolo di bilancio. A tal fine, l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese quelle relative ai prelevamenti dal fondo di riserva.

3. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:

- accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento sul conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

4. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.

5. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni circolari non trasferibili a favore del creditore ed inviati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario al domicilio del creditore stesso.

Art. 41

Mandati plurimi

E' consentita l'ordinazione, con unico titolo, di pagamenti imputati su più capitoli esclusivamente, nei casi di un unico beneficiari. In tal caso il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso al tesoriere in un numero di copie pari ai capitoli sui quali la spesa è imputata e dovrà contenere distinte indicazioni di codifica e di disponibilità sugli stanziamenti.

Art. 42

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dei precedenti articoli e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio;
2. Il Dirigente del Servizio Finanziario, su attestazione dei responsabili della spesa, verifica periodicamente e, comunque a conclusione del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui di cui al successivo art. 43 del presente regolamento, che siano conservati tra i residui passivi esclusivamente le spese impegnate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente debitore della correlativa spesa, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni.
3. Non è ammessa la conservazione nel canto dei residui di somme non impegnate entro il termine entro dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritte. Non possono essere altresì conservate tra i residui passivi le spese impegnate, non liquidate o non liquidabili.

Art. 43

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

La ricognizione ed il riaccertamento dei residui avviene con le modalità previste dal punto 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione del Direttore Generale, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.44

La gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.
2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.
3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tal titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

TITOLO IV

Il rendiconto della gestione

Art. 45

Finalità del Rendiconto

Il rendiconto evidenzia i risultati della gestione con la finalità di fornire informazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale, sui flussi finanziari e sull'andamento economico dell'ATERP CALABRIA.

Art. 46

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico, e dallo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto generale è predisposto secondo lo schema di cui allegato 10 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.
3. Al rendiconto generale sono allegati, oltre a quelli contemplati nelle varie circolari dell'Assessorato regionale all'Economia.
4. Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
5. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale incolato
6. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
7. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
8. il prospetto degli impegni per missione, programmi e macroaggregati;
9. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
10. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
11. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
12. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
13. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento nei termini di prescrizione;
14. la relazione sulla gestione redatta in conformità all'art. 11, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2001 e successive modificazioni;
15. la relazione del collegio dei revisori dei conti;
16. Il rendiconto generale è deliberato e approvato dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, non oltre il 30 aprile dell'anno successivo cui il bilancio stesso di riferisce.

Art.47**Il conto del Bilancio**

Il conto del Bilancio è redatto dal Servizio Ragioneria utilizzando i modelli previsti dall'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 48**Il rendiconto economico**

Il conto economico è redatto utilizzando i modelli previsti dall'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, con le modalità contenute nel Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Art. 49**Lo stato patrimoniale**

1. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
2. Lo stato patrimoniale è redatto utilizzando i modelli previsti dell'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, con le modalità contenute nel Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.

Art. 50**Risultato di amministrazione**

- 1) Il risultato di amministrazione, redatto secondo lo schema di cui allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, allegato al conto del bilancio, evidenzia:
 - la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;
 - il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
 - la consistenza del fondo pluriennale vincolato, distinto per spese correnti e spese in conto capitale;

- il risultato finale di amministrazione.
- 2) Il risultato di amministrazione si compone della parte accantonata, parte vincolata, parte destinata ad investimenti e parte disponibile.

TITOLO IV

Sistemi di controllo

Art. 51

Il Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ATERP CALABRIA e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
4. Il registro dei verbali è custodito presso la sede dell'ATERP CALABRIA.
5. Il Collegio trasmette una relazione semestrale al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti:

Art. 52

Incompatibilità e responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 2399 del codice civile non possono far parte del collegio dei revisori e se nominati decadono:
2. i parenti del Direttore Generale e del Direttore Tecnico ed Amministrativo entro il quarto grado e coloro che siano legati all'ente da rapporto di lavoro continuativo;
3. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
4. I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo dalle disposizioni di legge.
5. Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dalla Legge, ove non provveda chi vi è tenuto. I revisori dei conti sono tenuti, altresì, alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del codice della procedura penale.

Art. 53**Controllo della gestione**

1. Il controllo di gestione dell'ATERP CALABRIA verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione egli obbiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del decreto legislativo 286/99, e successive modifiche e integrazione secondo le modalità stabilite dai successivi commi del presente articolo.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
3. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
4. rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
5. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obbiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.
6. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivi, i ricavi.
7. La verifica dell'efficacia, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia e di efficienza fissati

Art. 54**Referto del controllo di gestione**

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obbiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi avviano elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonché al Collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di sua competenza.

TITOLO VI**Servizio di cassa o di tesoreria****Art. 55****Affidamento di servizio di cassa o di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato allo stesso Istituto di Tesoriere della Regione Calabria in base ad apposita convenzione.
2. Qualora lo stesso Istituto non accetti l'ATERP CALABRIA tra gli Enti ausiliari della Regione Calabria cui estendere la convenzione, l'Azienda può assegnare in base ad

apposite convenzione di durata massima quinquennale, approvata dal Direttore Generale, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del D.L.gs, 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Nel caso in cui al punto 2 il servizio è aggiudicato mediante esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolo d'oneri e nel bando di gara devono essere specificamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazioni atti a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari.
4. La convenzione deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle strutture periferiche dell'Azienda, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite.
5. Per eventuali danni causati dall'Azienda affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
6. Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Azienda.
7. L'Azienda può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere o cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Azienda con cadenza da stabilirsi nella convenzione.
8. Il servizio di tesoreria può essere gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il servizio ragioneria dell'Azienda ed il tesoriere o Cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Art. 56

Anticipazione di tesoreria

1. In caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria, è ammesso il ricorso di anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.
2. A tal fine, il Direttore Generale delibera di richiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti di competenza del bilancio accertate nell'esercizio precedente.
3. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'Azienda, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammortamento di effettivo utilizzo delle somme. La liquidazione è effettuata dal Dirigente del Servizio Ragioneria nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Le anticipazioni saranno estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

TITOLO VII

Inventari

Art. 57

Classificazione valutazione dei beni

1. I beni dell'ATERP CALABRIA si distinguono in immobili e mobili secondo quanto disposto agli articoli 812 e seguenti del codice civile ed i beni materiali ed immateriali.
2. I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono, in quanto applicabili, quelli stabiliti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali competenti.
3. Almeno ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per i beni immobili, l'ATERP CALABRIA, procede alla relativa ricognizione e valutazione ed al conseguente rinnovo degli inventari in conformità dei previgenti criteri fissati dall'allegato 14 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Art. 58

Ammortamenti

1. I costi vengono normalmente ammortizzati in quote costanti, sulla base un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertare la congruità.
2. Per i beni mobili di cui il costo di acquisto è inferiore ad €. 1.000,00 e per quelli di rapido consumo, non vanno accantonate quote annue di ammortamento.
3. Con riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, come riportati per le principali tipologie di beni nell'allegato 4/3 al punto 4.18 del D.L.gs. 23 giugno 011, n. 118.
4. Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
5. I lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento.
6. I beni mobili di facile consumo o di modico valore non sono inventariabili. La loro consistenza e movimentazione è dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e scarico, a cura dell'economo designato.

Art. 59

Cancellazione dei beni mobili

1. La cancellazione degli inventari dei beni mobili fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale che indicherà l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico di eventuali responsabili.
2. I beni mobili sono dati in consegna agli economisti e cassieri dei singoli distretti, o ad altro dipendente appositamente designato.
3. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto dal Dirigente competente quale agente consegnante e dal Direttore Generale.
4. I consegnatari provvedono alla registrazione inventariale di tutte le variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili.

Art. 60

Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue:
 - che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - il rifornimento dei carburanti sia effettuato mediante strumenti di rifornimento autorizzata dal responsabile del servizio;
 - che utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio;
 - il rifornimento dei carburanti sia effettuato mediante strumenti di rifornimento automatici (carta carburante). Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti, la manutenzione ordinaria, le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo.
2. Ogni autovettura è dotata di apposito registro nel quale l'utilizzatore della stessa dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, la data, la destinazione e il chilometraggio percorso.
3. Il Direttore Generale potrà emanare apposite linee guida allo scopo di stabilire ulteriori regole di dettaglio per gli utilizzi degli automezzi.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e diverse

Art. 61

Obbligo di denuncia

1. Gli amministratori, i dirigenti e i funzionari responsabili dei servizi dell'Ente che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi proposti, di fatti che possano dar luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia, debbano darne comunicazione al collegio dei revisori dei conti e al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza e farne tempestiva denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, fornendo tutti gli atti e gli elementi

- raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per il risarcimento dei danni subiti dall'Azienda.
2. Se il fatto è imputabile al Direttore Generale, la denuncia è fatta a cura dell'Organo del Collegio dei Revisori; se esso è imputabile al Dirigente di un servizio, l'obbligo di denuncia incombe al Direttore Generale.
 3. Se il danno è accertato dal Collegio dei Revisori dei Conti, questo invita l'organo competente, secondo le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denuncia. Il Collegio vi provvede direttamente nel caso di responsabilità facenti capo al Direttore Generale e nel caso di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.
 4. L'omessa denuncia da parte di chi ne aveva l'obbligo comporta l'assunzione della relativa responsabilità qualora si prescriva il diritto al risarcimento derivante dal fatto non denunciato.

Art. 62

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e su modifiche ed integrazioni ed agli allegati, allo stesso che ne costituiscono parte integrante, nonché dalle norme fiscali e civilistiche vigenti.